

Casella Postale 4131 - 50135 Firenze C.M. - Telefono: 055/691172 - Fax: 055/6503736
Bimestrale - Spedizione abbonamento postale, 70% - Filiale di Firenze - Aut. Trib. di Firenze n° 3114 del 16.3.83

Dagli impegni assunti nel nostro Consiglio nazionale stanno maturando i primi frutti

Da Gaeta al Parlamento

A piccoli passi

Da Gaeta al Parlamento.

Si va consolidando l'abitudine di dedicare il primo articolo di Algoritmi all'aggiornamento delle iniziative tese a fronteggiare i tanti problemi che assillano la categoria. Parliamo delle iniziative che l'Aisf attiva direttamente ma anche di quelle indotte attraverso l'intervento di Istituzioni politiche, sociali e amministrative.

Segnaliamo innanzi tutto l'interrogazione che il sen. Carella ha rivolto al Ministro della Sanità su un problema che aveva scatenato accesi interventi durante i lavori del Consiglio nazionale di Gaeta, lavori ai quali il senatore stesso aveva partecipato: il problema delle indagini di mercato, ovvero di quelle indagini che, dietro l'intento dichiarato di voler migliorare la qualità dell'informazione scientifica rivolta alla classe medica, nasconderebbero una schedatura degli Isf che non solo non rispetta la loro dignità, ma contrasta anche con l'art. 1 della legge 31.12.96 n. 675 sul trattamento dei dati personali.

Pubblichiamo il testo integrale dell'interrogazione parlamentare.

Un altro obiettivo storico dell'Associazione concerne il nostro riconoscimento giuridico nonché l'istituzione dell'albo.

Non staremo qui a ripercorrere la snervante altalena di speranze e di delusioni, di consensi e di rinvii, di approvazioni e di legislature interrotte, che hanno costellato il cammino della nostra legge dal Congresso di Rimini (1985) alla raccolta di firme dell'anno scorso. Ma ci sembra doveroso segnalare che, avendo lo stesso sen. Carella promesso a Gaeta un sollecito intervento a favore della nostra legge, ha poi mantenuto l'impegno grazie alla iniziativa del suo collega sen. Lauria che, nominato Relatore nel Comitato ristretto della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato, ha presentato il Testo Unificato che pubblichiamo e che, se approvato, concluderebbe finalmente in maniera positiva il più tormentato dei nostri itinerari associativi.

Registriamo questi primi risultati di quanto avevamo seminato durante i lavori di Gaeta. Sapremo presto se il raccolto sarà adeguato alle aspettative ed agli impegni scaturiti dal Consiglio Nazionale.

INTERROGAZIONE

- Al Ministro della sanità - Premesso:

che la legge 31 dicembre 1996, all'articolo 1, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale;

che la suddetta legge, all'articolo 11, prevede che il trattamento dei dati personali è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato e che detto consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso;

che sempre tale legge, all'articolo 13, sancisce i diritti dell'interessato tra cui quello relativo alla conoscenza dell'esistenza di trattamento di dati che possono riguardarlo;

che da tempo la società Abacam di Milano effettua in tutta Italia, presso un campione di medici di medicina di base, uno studio continuativo sull'informazione fornita dall'informatore scientifico del farmaco nel corso della sua visita al medico per conto dell'azienda farmaceutica per la quale egli opera, nonché sulla partecipazione del medico ad iniziative promosse da società, organismi o enti operanti nel settore farmaceutico;

che lo scopo dichiarato dello studio "... è quello di migliorare la qualità di questo tipo di informazione rivolta alla classe medica attraverso i giudizi che i singoli medici (Ie) forniscono" e che "... tali giudizi si riferiscono, naturalmente, al contenuto scientifico e informativo della visita (...) e/o delle iniziative alle quali il singolo medico ha partecipato;

che, "... per il buon esito dello studio, è indispensabile che ogni medico che vi collabora si attenga ad un unico modus operandi", compilando una scheda per ogni visita ricevuta da parte di qualsiasi informatore scientifico del farmaco e mai nel corso della visita e nel loro ordine, nonché il materiale consegnatogli;

che la società Abacam assicura che lo studio viene condotto nel rispetto delle norme etiche che regolano le attività di ricerche di mercato, in particolare dove esse fanno riferimento alla garanzia dell'anonimato delle singole persone intervistate e che "... i nomi dei medici parteci-

(segue a pag. 16)

TESTO UNIFICATO

PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.478, 1590 e 2150

Qui di seguito riportiamo il testo unificato predisposto dal relatore, sen. B. Lauria, per i disegni di legge nn. 478, 1590 e 2150 presentati, rispettivamente, il primo, dai sen. R. Napoli, F. D'Onofrio e G. Brienza all'epoca tutti del CCD), il secondo dal sen. D. De Anna di FORZA ITALIA ed il terzo dalla sen. E. Salvato (all'epoca di R.C.).

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

Art.1.

1. Le disposizioni normative e le definizioni relative all'informazione scientifica sui farmaci sono quelle stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541 di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Art.2.

1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni di cui all'articolo 1 e ne assicura il periodico aggiornamento. L'informatore scientifico del farmaco deve essere in possesso del diploma di laurea in farmacia, medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, scienze biologiche, chimica, chimica industriale o tecnologie farmaceutiche, ovvero del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco, scienza delle preparazioni alimentari.

2. E' compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9 comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico di cui all'articolo 14 del decreto medesimo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

Art.3.

1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere all'albo degli informatori scientifici.

Art. 4.

1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.

3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due

(segue a pag. 15)

la bussola

In questa pagina il testo della interrogazione parlamentare che il senatore Carella ha rivolto al ministro Bindi perché chiarisca se certe **indagini di mercato** non violino le leggi.

Il senatore Lauria, relatore nel Comitato ristretto della **XII Commissione Igiene e sanità del Senato**, ha presentato il Testo Unificato per la regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli Isf, che pubblichiamo in questa pagina.

Il nuovo **Regolamento interno** dell'Associazione è stato definitivamente stilato ed approvato. Lo pubblichiamo a pagina 7.

Lettere al Direttore

Pellicola
penna

LA PACE
Costruzione o conquista?

Abbiamo già ragionato sull'argomento parlando della situazione veramente, a dir poco, precaria che si è venuta a creare nel Kosovo.

Quanto avvenne nel Kosovo e in tutta la Serbia in generale, ci ha colpito profondamente, non tanto e non solo per la brutalità degli eventi ivi maturati, ma anche e soprattutto per il nostro coinvolgimento diretto (guerra, bombardamenti, aerei che partivano dal nostro territorio, fiumane di profughi che sbarcavano alle nostre coste).

Ma cose analoghe, per la loro brutalità e prevaricazione sono già successe e succedono tutti i giorni, e non solo lontano da noi: proprio nella stessa nostra Europa abbiamo un esempio eclatante di uno stato sovrano europeo brutalmente invaso e tuttora militarmente occupato per metà del proprio territorio. Si tratta della Repubblica di Cipro invasa dall'esercito turco il 20 luglio di 25 anni fa. A nulla valsero le condanne dell'ONU e gli interventi diplomatici della comunità internazionale. Come conseguenza diretta di questa brutale invasione, migliaia di greco-ciprioti hanno dovuto abbandonare le proprie case e le proprie terre per sfuggire alla morte, riparando al sud dell'isola dove le difese sono riuscite a resistere. Oltre ai morti accertati, per opera e responsabilità dell'esercito turco, Cipro piange anche la scomparsa di oltre 1600 persone, mai più ritrovate e tuttora risultanti "desparesidos".

L'invasione militare dell'isola da parte della Turchia fu immediatamente condannata dalla comunità internazionale attraverso ripetute risoluzioni dell'ONU finora mai accolte dalle autorità turche che, anzi, continuano a mantenere una forza militare di presidio, di oltre 35.000 soldati. Non solo: la Turchia minaccia di annessione al proprio territorio la metà occupata di Cipro, qualora l'altra metà libera dovesse entrare a far parte dell'unione europea.

A 25 anni dall'invasione, che ha diviso in due Cipro ed i suoi abitanti ed ha drammaticamente modificato gli originari equilibri etnici locali (con l'emarginazione di centinaia di migliaia di turco-ciprioti e l'arrivo di coloni turchi dalle profondità dell'Anatolia), a Cipro aleggia un senso di delusione, ma anche di rabbia, per l'impunità di cui finora ha goduto la brutale aggressione militare. Un quarto di secolo trascorso tra le risoluzioni di condanna, l'impasse della diplomazia, i silenzi complici, l'indifferenza alimentata dagli interessi geo-strategici, hanno lasciato a Nicosia un misto di stanchezza rassegnata e volontà di non dimenticare. La recente guerra del Kosovo, con il dramma di centinaia di migliaia di profughi, ha ricordato ai ciprioti la loro tragedia ancora vicina nel tempo, ma ha anche sollevato interrogativi sui criteri di intervento della comunità internazionale nelle aree di crisi.


Circa l'atteggiamento delle autorità turche, è sempre lo stesso: arrogante e intransigente.

Proprio il giorno dell'anniversario dell'invasione, il primo ministro turco ha ribadito che la comunità internazionale non deve interferire nel problema. Il riferimento era rivolto in particolare all'ultima presa di posizione del G8 che lo scorso giugno ha sollecitato l'apertura di un dialogo bilaterale a Cipro, sulla base delle risoluzioni dell'ONU. Ha inoltre annunciato la volontà di stringere ulteriormente i "rapporti bilaterali" tra "stato turco-cipriota" (= pseudo entità creata dalla Turchia e da nessuno riconosciuta), attraverso la prossima "firma di un accordo" per l'instaurazione di "relazioni speciali". Un passo in più verso la minacciata integrazione della metà nord dell'isola occupata dalla Turchia, che del resto già condivide con essa la moneta, il sistema postale e la rete telefonica.

... E tutto ciò in barba alle risoluzioni dell'ONU ed agli sforzi delle diplomazie della comunità internazionale...

Lettera firmata

**Un impegno
per il futuro di tutti**



**al di là
del nostro particolare**

MA NE VALE LA PENA?

Quello che sto per raccontarvi, cari Colleghi, potrà sembrare inverosimile; purtroppo è tutto realmente accaduto, e l'amarazza con cui scrivo queste parole è tale da condizionare fortemente la mia opinione sul senso di collegialità, di professionalità, ma anche e soprattutto di dignità morale che noi tutti si dovrebbe istintivamente possedere e quotidianamente vivere.

Mi spiego meglio.

C'era un Collega che da oltre 10 anni svolgeva con assiduità e profitto la nostra professione di Isf; questo Collega ad un certo momento ebbe però il torto di credere in uno spirito di Categoria, mirato non di certo ad aspetti corporativistici, bensì teso a sensibilizzare la nostra coscienza verso il pieno rispetto della nostra professionalità e della nostra dignità lavorativa.

Fu così che questo Collega, incautamente idealista, diede la sua disponibilità quale Delegato Sindacale all'interno della sua Azienda, sempre operando con la sincera intenzione di migliorare le condizioni di lavoro degli Isf che rappresentava.

Egli infatti sosteneva che se un dipendente si trova bene in una Ditta non ha motivo di cambiare, e quindi darà il meglio di se stesso per questa che lo tratta bene, permettendo di conseguenza anche un incremento degli utili aziendali (per via appunto di queste intrinseche motivazioni psicologiche).

Con tale spirito, sostanzialmente da solo, riuscì, nel corso di pochi anni a produrre un progressivo miglioramento di alcune condizioni lavorative, ottenendo il plauso di moltissimi Colleghi, che, ogni sera, venti, trenta alla volta, lo interpellavano per fargli presente il loro problema, chi in misura collaborativa, chi invece in misura palesemente opportunista.

Ad ogni buon conto comunque il consenso dei Colleghi, catalizzati dal suo carisma, era assai sostenuto e dava quindi speranza in nuovi possibili risultati positivi.

Sovviene ora una piccola riflessione: un personaggio capace di risvegliare, pur con la disomogeneità culturale e soprattutto geografica che ci caratterizza come Isf, uno spirito

collegiale, un vero fronte unito, è sicuramente molto pericoloso.

L'antico adagio "Divide et impera" rimane purtroppo estremamente attuale.

Passiamo ora al mesto epilogo di questa moderna tragedia.

Essendo inattaccabile da ogni lato (anche sotto il profilo dei dati di vendita!), questo "filantropico" Collega, inspiegabilmente, fu tradito e venduto dai suoi stessi compagni d'equipe, i quali testimoniarono nei suoi confronti l'accusa di presunta infedeltà aziendale, determinandone il conseguente licenziamento per giusta causa.

Questo Collega, ora disoccupato e con famiglia a carico, è in attesa di ricorso.

Questo Collega ora non riceve più neppure una telefonata, neanche quelle di conforto.

Questo Collega è oggi solo; solo con i suoi buoni propositi e i suoi idealismi raggelati drasticamente dagli eventi.

E allora torniamo al titolo "Ma ne vale la pena?" e pensiamo a quell'esigua percentuale tra di noi che ricerca una vera umanità nei rapporti, una vera dignità professionale e che crede nella testimonianza attiva, facendosi lievito, anche controcorrente, se ritiene validi gli ideali della solidarietà, del servizio e del coinvolgimento.

Come li consideriamo, noi, questi Colleghi: degli esempi da imitare, oppure dei martiri, degli eroi o, infine, dei poveri illusi, naufraghi sull'isola di Utopia?

Spendiamo ancora un solo minuto per fare una pur breve riflessione, e se il nostro giudizio si volgerà verso la prima opinione, potremo augurarci, in coscienza, un futuro associativo certamente favorevole; se invece il nostro parere si orienterà negli altri sensi (e quindi, noi per primi non sapremo assumerci le nostre responsabilità per il bene, in definitiva, di noi stessi) allora la nostra Categoria rimarrà orfana della propria identità e naturalmente della propria dignità.

Lettera firmata

COMUNICATO STAMPA

17 giugno 1999

L'Assemblea di Farmindustria, riunitasi oggi a Roma, ha eletto Gian Pietro Leoni Presidente dell'Associazione. Leoni, Presidente della Glaxo Wellcome, sarà coadiuvato da cinque vice Presidenti: Umberto Mortari della Merck Sharp & Dohme ed Emilio Stefanelli dell'Istituto Savio che sono stati riconfermati nell'incarico, e da Giacomo Di Nepi della Novartis Farma, Giovanni Soro della Malesci, Francesco De Santis dell'Italfarmaco.

Il neo Presidente, che succede a Federico Nazzari, e i vice Presidenti della Farmindustria terranno una conferenza stampa a Roma, martedì 22 giugno, alle ore 11,30 presso la Sala Arrigo Recordati, via del Nazareno n. 12, nel corso della quale saranno presentate le linee programmatiche della Farmindustria per il prossimo biennio e diffusi i dati più significativi del settore.

Riportiamo l'intervista realizzata a Reggio Calabria dall'Emittente locale Reggio TV di E. Lamberti nel corso della rubrica:

“IL SALOTTO DELL'EDITORE”

Dialoghi in studio aperti a personaggi e... persone. Libera conversazione su attualità, cultura, ed altro ancora

E. Lamberti:

Amici di Reggio TV buona sera, eccoci di nuovo a voi per una puntata del Salotto dell'Editore. Abbiamo visto sfogliare nella sigla sotto le note della musica di Strauss le vecchie cartoline della città di Reggio Calabria, un dolce bel ricordo. Bene, qual'è l'argomento di questa sera? Voi sapete benissimo che non c'è un argomento specifico; nei nostri salotti si parla un po', come dice la sigla stessa, del più e del meno, di attualità, di politica, di costume, di cultura. Questa sera invece abbiamo voluto fare un'edizione particolare approfittando della presenza a Reggio di persone e personaggi.

Abbiamo voluto parlare di un particolare tipo d'informazione. Ricorderete nelle settimane che sono trascorse, in uno degli ultimi salotti, abbiamo parlato dell'informazione; di quella informazione che siamo abituati a fare innanzi tutto e a leggere, presumibilmente sui giornali e attraverso i mass media.

Questa è un'informazione un po' particolare, ma che non tutti conoscono, dedicata a pochi fortunatamente, e in un certo aspetto dedicata invece a molti, perché poi serve a tutti; vedremo questo giro di parole che cosa vorrà significare.

E passo subito a presentarvi gli ospiti di questa sera, del nostro salotto. Bene, cominciamo con la rappresentante del gentil sesso; come voi sapete la par condicio, non quella politica, la rispettiamo anche qui. Si è laureata in biologia a Messina, qualche anno fa; non sappiamo quando. Ed è una neofita della professione che esercita. E' una persona molto importante, lo vedremo. Una professione che la porta a contatto con la gente, direi diuturnamente e quindi sarà sicuramente spigliata e pronta a rispondere anche alle nostre domande. Viene da Reggio Calabria, da una zona di Reggio Calabria molto vicina a noi e lavora da solo sei mesi in questo settore.

E' la dottoressa Angela Michelizzi che ringrazio di essere qua stasera con noi. Grazie, dottoressa, il viaggio tutto bene per venire qua? tutto a posto? Ora si può accomodare serenamente, tranquillamente, perché questo è un salotto di casa mia, come le ho già detto, dove possiamo tranquillamente parlare di tutto. Si accomodi pure.

A. Michelizzi:

Grazie.

E. L. :

Grazie a lei per essere qua in mezzo a noi. E passiamo alla collega della dottoressa, che invece lavora da qualche annetto in più. Anche lei è laureata a Messina, ma non in biologia, in medicina veterinaria. E' la prima volta che ci capita una dottoressa di veterinaria, ma vediamo: se ho qualche dolore, mi farò sicuramente visitare.

Bene, ringrazio la dottoressa Carmela Surace per essere venuta qui con noi stasera.

La battuta era per donne, insomma cerchiamo di sdrammatizzare la vita che già è abbastanza drammatica di per sé; noi cerchiamo di sdrammatizzarla, di renderla più piacevole e più gradevole; almeno cerchiamo di farlo.

Bene, una vecchia conoscenza di Reggio Calabria, anche perché è un personaggio, bè, ci sono persone e personaggi: chi sono le persone e chi i personaggi, lo stabilirete voi.

In questo salotto, vedete, manca un pezzo, ma idealmente c'è; ed è un pezzo di salotto; un divano con tanti posti che noi riserviamo ai nostri telespettatori che, vi assicuro, sono tantissimi e questo ci fa peraltro oltremodo piacere.

Bene. Un altro, un personaggio reggino o meglio della zona vicino a Reggio Calabria. Elemento politico, ha fatto politica da quando era in fasce: più o meno. Ed è laureato in biologia e da vent'anni esercita questa professione: è il dottor Pino Bertucci, che ringrazio di

essere venuto qua questa sera con noi; grazie Pino; questo è il tuo posto; vedi, è accanto a me.

E Reggio Calabria ospita in questi giorni un personaggio che ancora non abbiamo detto; ne parleremo non appena i nostri ospiti si saranno accomodati nel nostro salotto.

Bene. Ospite "il" personaggio cioè il numero uno di questa professione, non solo in Italia ma anche a livello internazionale, perché ne è il Presidente; il Presidente dell'Unione Internazionale delle Associazioni, di cosa lo vedremo dopo; è il dottor Angelo de Rita che viene da Firenze, è Presidente dell'Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco, e così abbiamo svelato il grande mistero: dottore, la ringrazio per essere qua; benvenuto a Reggio TV e benvenuto a Reggio Calabria anche.

La prego di accomodarsi; viene da Firenze, ma le sue origini sono calabre; ma non c'era dubbio; sappiamo bene: i figli della nostra terra che spesso se ne sono andati via per tanti motivi, sono andati fuori dalla nostra terra e hanno fatto tanto. Tanto che sono arrivati a ricoprire cariche importanti: il dottor de Rita è uno di questi. Completiamo le presentazioni con il Vicepresidente della stessa Associazione a livello però locale; è un giovane che da dodici anni esercita questa professione. Anche lui laureato in scienze biologiche, è il dottor Antonio Giovanni Calabrò che naturalmente per mantenere fede alla tradizione di famiglia ha così due nomi che si aggiungono al cognome.

Dottor Calabrò, grazie, buona sera, e benvenuto. Quella è la sua postazione. E adesso posso sedermi pure io; cosicché, da questo momento posso anche tacere. Signori, intanto vi do il mio benvenuto. A tutti quanti voi e in modo particolare al dottor de Rita; Vi dico subito che questo non è un simposio scientifico, ma è un salotto, dedicato un po' alla vostra attività ma anche a quella che c'è dietro lo studio: persone e personaggi, dice la sigla, e noi vogliamo svelare ciò che c'è dietro a quello che voi fate; ma ci arriveremo.

Dottor de Rita la domanda d'obbligo è per lei.

La prima: l'informatore scientifico del farmaco. Faccia conto di non parlare con un medico come di solito fa; parli alla gente; sicuramente a quella di Reggio Calabria. Ecco, per definire questa sua professione, anche perché questo serve non solo come informazione non scientifica non del farmaco, ma per un'informazione in senso lato, e soprattutto serve anche a tanti giovani che qui da noi, vi assicuro, sono tantissimi; che potrebbero, per esempio, scoprire stasera una vocazione a fare questa, che io ritengo fra le professioni più importanti, per due motivi; e le lascio subito la parola.

Due sono le cose che sono molto delicate nella vita di ogni uomo e in modo particolare qui da noi; due cose molto simili perché sono quasi assonanti: una è la salute e l'altra sono le valute. Noi ci occupiamo di salute; è una consonante che cambia, delle due di sicuro la prima è la più importante e voi ne avete veramente: avete in mano la salute della gente, perché dalla vostra informazione dipende quello che poi farà il medico e quelli che poi saranno i risultati. Chi è l'informatore scientifico del farmaco? Lo dica pure alle nostre telecamere.

A. de Rita:

certamente mi consentirà di dire anzitutto qual'è l'oggetto della nostra attività, in modo da poter meglio definire questa figura professionale.

Quindi l'oggetto della nostra attività è l'informazione scientifica sui farmaci e cioè il complesso di tutte quelle notizie, informazioni sulle caratteristiche di un farmaco, sulle sue indicazioni, sulle contro indicazioni, sugli effetti collaterali e anche sulla possibilità che questo farmaco possa essere per esempio concesso

dal servizio sanitario nazionale, in un modo anziché in un altro, cioè a totale carico del servizio nazionale oppure parzialmente, oppure assolutamente a carico di chi lo utilizza. Ecco, detto questo, l'informatore scientifico del farmaco è quel professionista che porta l'informazione, cui prima facevo riferimento, alla classe medica, perché possa utilizzare i farmaci nel modo migliore e quindi nell'interesse della collettività cioè della salute come appunto ricordava lei.

E.L.:

perfetto. Credo che abbia già dato l'idea ai nostri telespettatori che sicuramente già sapevano questo, ma forse qualcuno se lo sarà anche domandato: ma, il medico, il mio medico, come fa a prescrivermi quel farmaco invece di quell'altro? C'è questa figura, che informa direi, non dico quotidianamente, ma quasi, su quelle che sono le novità; ma sentiamo il dottor Bertucci su questo, visto che ha un'attività, mi pare, ormai ultradecennale (vent'anni): perché hai scelto di fare questa professione qui?

P. Bertucci:

prima di fare questo lavoro facevo l'insegnante a Milano. Essendo però un meridionalista convinto mi piaceva l'idea di tornare di nuovo alla mia terra e di portare un contributo di esperienza fatta fuori. E questa possibilità me l'ha data la Schering, questa multinazionale dove io presto il mio lavoro, mandandomi a Reggio Calabria.

E cosa fa l'informatore scientifico? Ecco, bisogna anzitutto dire che non vogliamo parlare a un medico di patologia visto che lui di patologia ha studiato all'università. Nella mia esperienza quotidiana ho capito che bisogna esporre al medico quale farmaco è più opportuno prescrivere per trattare quel tipo di patologia; quale tipo di novità più che di farmaco noi gli portiamo; la novità in Italia la dà l'industria farmaceutica: le multinazionali e le piccole industrie.

Ma c'è ancora la ricerca in Italia? No la ricerca in Italia è scomparsa. L'ultima azienda che faceva ricerca in Italia era la Farmitalia ed è stata acquisita, come tu sai, dalla Pharmacia Upjohn, una multinazionale svedese ed oggi anche questo non si fa più in Italia.

La ricerca scientifica del farmaco non viene più fatta in Italia ma da queste multinazionali inglesi, francesi, tedesche, americane.

Il nostro compito in Italia è di portare dal medico questa novità che poi lui prescriverà nel modo che ritiene più giusto. Grazie.

E. L.:

Sfatiamo un luogo comune: questo professionista che arriva nell'ambulatorio del medico con la borsa e che magari trova la scritta: In questo ambulatorio l'informatore si riceve ogni cinque visite, ogni sei visite, ogni ventiquattro visite, ancora in qualche ambulatorio la possiamo trovare questa cosa. Ma che cos'è questo informatore: uno scocciatore? Potrà mai essere giudicato tale?

A. G. Calabrò:

No, assolutamente. Io penso che, già per quello che hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, si intuisce chiaramente che non è così, anche perché, per come lei gentilmente ci ha introdotto, per fortuna in particolare a Reggio, devo dire che con la classe medica, ci sono degli ottimi rapporti; che però sono così anche su tutto il territorio nazionale, perché fondamentalmente quest'attività è un rapporto di collaborazione con la classe medica, con le finalità che diceva il dottor Bertucci e il dottor de Rita. Anche il medico ha piacere di ricevere l'informatore scientifico che oggi sicuramente rappresenta una fonte di aggiornamento.

dalla pagina 3

IL SALOTTO DELL'EDITORE

E. L. :

Ecco, per quanto riguarda l'aggiornamento farmacologico terapeutico, fra i centri di ricerca clinica farmacologica e la classe medica c'è solo un'alternativa alla vostra professione: essere presenti ubiquitariamente in ogni congresso che si fa...

A. G. C. :

... la nostra professione è veramente meritoria soprattutto perché consente un'informazione specifica, perché è difficile che l'ISF che rappresenta un'industria farmaceutica che si occupa per esempio di farmaci per l'ipertensione vada da un ginecologo.

C'è anche una scelta da questo punto di vista: cioè una scelta mirata in base al tipo di prodotto che si va a presentare.

L'unica alternativa alla professione dell'ISF rimane quella di essere contemporaneamente in ogni congresso; cosa che più che ovviamente è impossibile.

Tra l'altro, se mi è consentito dire, oggi ci sono mezzi di comunicazione molto avanzati: cartacei, bibliografici, ma soprattutto internet e televisione.

E. L. :

Però potremmo definire il processo di acquisizione del farmaco da parte di un medico all'interno del proprio bagaglio terapeutico, e mi piace definire il farmaco come il bisturi per il chirurgo; il farmaco sta al clinico, come il bisturi sta al chirurgo; cioè dico che è un processo di acquisizione molto lento, che ha bisogno di tempo; deve maturare il rapporto con il farmaco; bisogna cioè acquisire fiducia col farmaco; e questo lo può garantire solo un rapporto costante.

C'è anche un'altra componente però, dottore; che non possiamo, specialmente dalle nostre parti, più che altrove trascurare il rapporto umano, cioè il contatto diretto, e rivolgiamo subito la nostra attenzione alla dottoressa Michelizzi.

Angela di nome e di fatto. Non si direbbe dallo sguardo. Da sei mesi ha scelto di fare questa professione; per vocazione, perché qualcuno gliel'ha suggerito, per necessità, perché non ha avuto alternative, o perché altro?

A. M. :

no, diciamo che è da sei mesi che mi è stata data la possibilità, più che altro, perché questo era un lavoro che desideravo fare da molto tempo; solo che non mi era arrivata la possibilità; avevo tentato spesso di fare dei colloqui, ma forse il fatto che io fossi donna, che fossi sposata, con una famiglia, anche due figli, probabilmente pregiudicava tutto. Appunto da sei mesi ho accettato questa proposta e l'ho colta con enorme piacere.

E.L.:

una laureata in scienze biologiche quindi un biologo, come lei, è praticamente stretto parente di Pico della Mirandola, perché la legge, risalente a tanti anni fa (9 giugno '67), consente al biologo di fare praticamente tutto; tranne gli involtini a casa.

A. M. :

Va bè, anche quelli.

E.L.:

Quelli li fa perché è anche cuoca. Perché tra le tante cose che avrebbe potuto fare ha scelto questa professione?

A. M. :

Perché mi affascinava e mi affascina tutt'ora.

E.L.:

Cosa l'affascina?

A. M.:

Bè, prima di tutto il rapporto umano appunto che si crea con il tuo interlocutore.

Credo che sia una cosa fondamentale.

E.L.:

Ha già cominciato a visitare la classe medica?

A. M.:

L'ho già visitata a partire dal primo giorno.

E.L.:

Ecco, l'impatto con il primo medico...

A.M.:

Bellissimo. Credo che il primo giorno di lavoro sia stato importante..

E.L.:

Ce lo racconta cosa è successo in quel primo momento?

A. M.:

Bè, la voce mi tremava, allora, come mi trema adesso. L'emozione certamente c'è stata. Insomma credo di aver vissuto una giornata importante. Ricordo anche quel medico che quando l'ho rivisto per la seconda volta gli ho svelato che lui per me era il mio primo medico.

E.L.:

S'immagini con un dottore che dice al paziente: guardi lei è il mio primo paziente. Se quello non è morto poco ci manca. Nel caso per esempio di un dentista o di un chirurgo o magari un internista, che magari gli viene detto di fare una cosa e poi non la fa, dal dentista invece a dire: si accomodi, lei è il mio primo paziente. Allora dottoressa Michelizzi, ce lo racconta come ha passato questo primo momento, come lo ha vissuto?

A. M.:

Devo dire, questo primo momento l'ho vissuto molto intensamente perché normalmente in tutto ciò che faccio ci metto proprio tutta l'enfasi, per cui...

E.L.:

... Ecco, senza ovviamente citare la casa farmaceutica, dica che tipo di farmaco ha illustrato.

A. M. :

Allora lanciavo me e lanciavo il farmaco nello stesso momento, nel senso non che glielo lanciavo addosso...

Cioè che io presentavo per la prima volta, oltre che appunto...

E.L.:

E che tipo di farmaco gli ha presentato in quel momento?

A. M.:

Un ipocolesterolizzante;

E.L.:

Ah! si immagini; non l'avrà fatto mica nel periodo post-pasquale o post-natalizio? perché in quei mesi...

A. M.:

No, no, prima. La prevenzione prima della cura.

E.L.:

Perché quel tipo di farmaco va bene normalmente per quei periodi postnatale, post-pasquale. E la sua collega invece, la dottoressa C.S., che da otto anni esercita la professione, me lo racconta un aneddoto della sua attività, perché notoriamente lei gira per tutte le provincie di Reggio?

C.S.:

Bè, non per tutta, ma posso dire che in questi otto anni i punti toccati coprono tutta la provincia di Reggio, a periodi, proprio perché una caratteristica del nostro lavoro è quella di essere disponibili, a seconda delle esigenze a spostarsi anche, senza far troppe domande, se c'è l'esigenza....

E.L.:

pare che sia un tour. Me lo racconta un aneddoto nella sua professione? Un qualcosa che le è successo di particolare?

C.S.:

Mi coglie un pochino alla sprovvista.

E.L.:

Ci pensi poi me lo racconterà più tardi; anche perché lei è medico veterinario.

C.S. :

Sono qui per caso.

E.L.:

E perché l'ha fatto, allora?

C. S. :

lo disconoscevo completamente questa figura professionale, non ci pensavo nemmeno lontanamente; e soltanto perché qualcuno dei miei colleghi veterinari, che contattai dopo la laurea, ci si trovò, e mi diede questo spunto. Io cominciai a esercitare la professione medica che come si sa all'inizio è molto dura, come libero professionista e allora mi feci tentare da questa idea, al contrario della mia collega (Michelizzi). Nella stessa situazione al primo colloquio mi presero e perciò cominciai questa professione e superai le prime difficoltà. Sicuramente in questo momento mi coglie alla sprovvista perché di aneddoti ce ne sarebbero molti, specie nei primi anni di professione.

E.L.:

Bè, le do la possibilità di pensarci nell'intermezzo della trasmissione e questo lo chiederò a tutti, anche perché se no non vi farò andar via, perché la gente come sapete, vuole sapere anche queste cose. Ma passiamo, invece, al lato scientifico della situazione.

Dottor de Rita, quali sono i mezzi di persuasione se ne esistono e se sono legittimi, per indurre il medico alla prescrizione. Tutto sommato, siete dei professionisti, e su questo non ci piove, ma dovete anche convincere il medico che il vostro prodotto, quello della casa farmaceutica che voi rappresentate, sia assai valido, se no sarebbe un dramma. O questo non fa parte del vostro bagaglio.

A.d.R. :

Bè, mi consenta, in qualche modo di rettificare, perché bisogna partire anche qui da dati concreti e precisi.

Un farmaco per essere posto in commercio ha la necessità di essere registrato presso il Ministero della Sanità e per essere registrato presso il Ministero della Sanità...

Certamente, per essere registrato occorre che superi tutta una serie di esami per cui quando arriva il momento dell'immissione del farmaco in commercio, parallelamente alla confezione commercializzata viene anche realizzato quello che normalmente è chiamato il bugiardinio, che è il foglietto illustrativo che accompagna ogni confezione del farmaco. Questo foglietto illustrativo altro non è che la riproduzione della cosiddetta scheda tecnica, che le disposizioni di legge obbligano le aziende ad esibire ogni volta che si presenta un farmaco al medico, perché l'informazione che viene data a quel medico rispecchi esattamente tutta la documentazione che è stata necessaria per ottenere la registrazione e l'immissione in commercio del farmaco e quindi questo vuol dire che non si induce assolutamente nessuno tanto meno quindi il medico, ad utilizzare un farmaco anziché un altro. Noi forniamo al medico quelle informazioni che sono state autorizzate dal Ministero della Sanità, perché il medico poi, e risponde alla seconda parte della sua domanda....

E.L.:

...Bè, dico non solo l'emivita di un farmaco, gli effetti collaterali, sicuramente la stessa patologia, il modo di farlo somministrare, ecc.

A.d.R.:

lo credo di poter dire e di ricordare a me

stesso agli inizi della mia attività, ricordo che uno degli strumenti che usavo molto frequentemente erano i testi della clinica medica del nord America e della clinica pediatrica.

Ecco, io credo di poter dire di aver appreso tantissimo, anche attraverso la lettura di questi testi nel senso che io ho appreso che due soggetti che apparentemente o realmente hanno la stessa patologia, hanno magari la stessa età, hanno magari la stessa struttura corporea, vengono entrambi curati per la stessa patologia, con lo stesso farmaco, uno guarisce in due-tre giorni, un altro guarisce in un periodo maggiore...

E.L.:

Dottore le rispondo facendo un po' appello alla mia modestissima esperienza: non esistono le malattie, esistono i malati...

A.d.R.:

Infatti, io volevo arrivare proprio a questo per dire che la scelta del medico nella utilizzazione di un farmaco o di un altro deve necessariamente tener conto di quella che è la risposta che quel farmaco che ha scelto dà nel paziente che lo ha utilizzato.

E.L.:

Non c'è alcun dubbio: il suo discorso è perfetto; mi trova assolutamente d'accordo. D'altra parte c'è da tenere presente una cosa, dottor Calabrò: cosa ne dice lei di questo: cioè per guarire un paziente, che abbia una qualsivoglia infezione, malattia o che, non basta il farmaco c'è anche il medico e la fiducia che il paziente ha, e nel farmaco e nel medico; in tutte e due, d'altra parte, se così non fosse non ci sarebbe la spiegazione plausibile, per quello che è l'effetto placebo, cioè per quell'effetto positivo che si ha somministrando al paziente tutt'altro che il farmaco di cui ha bisogno, anzi un non farmaco addirittura.

A.G.C.:

Confermo tutto ciò; sicuramente è vero. A conferma che anche il placebo abbia un certo tipo di effetto, tanto che nei famosi grafici ai quali lei faceva riferimento prima, ci si confronta con il placebo, perché l'effetto placebo c'è ed è documentato e quindi è scientificamente provato. Il discorso poi dei grafici e del confronto con altre molecole è un modo per dare (ed è anche un modo approvato dal Ministero) un riferimento al medico rispetto ad uno standard riconosciuto tale in ambito scientifico e nei confronti di una determinata patologia. D'altronde un punto di riferimento ci deve essere in ogni cosa e il medico è un punto di riferimento ben presente specialmente per il paziente. Lei accennava al rapporto di fiducia, questo è in ogni categoria, specialista, medico generico, farmacista, ecc.

E.L.:

E' un rapporto di fiducia per il quale la gente deve lottare per ottenerlo perché come voi sapete è addirittura posto ancora "in forse" dal nostro Ministero della Sanità; si sta mettendo ancora una volta in dubbio la libertà di scelta dello specialista, soprattutto, quindi ancora torniamo indietro "ogni progresso è regresso" diceva Gian Battista Vico. Su questo credo che la popolazione italiana non ci stia molto. Qual'è il miglior pregio di un informatore scientifico del farmaco, che poi alle signore chiederemo i difetti?

P.B.:

Il miglior pregio è forse quello di non rendere pesante l'informazione, cioè non far una cantilena (tarà, tarà, taratà,) io penso che l'informazione vada data in modo da non stancare chi ti ascolta e da non renderla difficile allo stesso tempo.

E.L.:

Cambia il tuo modo di porti al medico?

P.B.:

Sì, sai, dopo vent'anni di esperienza, vent'anni che giro tra ambulatori; in vent'anni il rapporto

con il medico, alla fine non diventa più un fatto professionale; è sì un fatto professionale, ma nello stesso tempo poi trovi l'amico nel medico e il medico lo trova nell'informatore; vedi come dicevi, l'informazione (tara, tara, taratata) deve essere centellinata, deve essere chiara, deve essere giusta e devi nello stesso tempo darla adeguata a quelle che sono le esigenze sia del medico, sia della patologia.

E.L.:

Cominciamo a dare qualche informazione coram populo. Dottoressa, per esempio: a, b, c, tutto l'alfabeto. Il dottor de Rita poco fa faceva riferimento ai farmaci che sono prescrittibili o non prescrittibili; io le posso dire per esperienza personale, che non faccio il puntualista; faccio lo specialista e onestamente non vado a guardare se il farmaco è in fascia a, in fascia b, ...in fascia d, sono sicuro che come dice il dottor de Rita in scienza e coscienza va bene; se secondo me, quel farmaco si adatta alla patologia del paziente non vado a guardare se è a, b, c o d; però a volte qualche problema di coscienza ti viene perché magari hai di fronte un soggetto che lo sai bene, perché è un tuo paziente, non deve essere in condizione... e allora devi stare un po' attento. Le sembra corretto tutto questo? E vogliamo spiegare alla gente che cosa sono queste fasce se lei vuol dirlo....

A.M.:

Diciamo che se i farmaci in classe a sono quelli che il servizio sanitario concede gratuitamente tramite prescrizione, quelli in fascia c, invece, sono quelli a totale carico del paziente e quelli in classe b a parziale carico....

E.L.:

E' sicura che i farmaci di fascia c debbano essere sempre a carico del paziente? Mi pare che esistano delle note....

A.M.:

Bè, sì certo; però ci sono anche dei farmaci in classe a con la nota che ne limita l'uso a certe patologie.

A.G.C.:

In fascia c la nota può invece promuovere il farmaco alla fascia a a patto che si verifichino, per il paziente, certe condizioni di patologia.

E.L.:

Se il medico prescrive il farmaco è perché il farmaco è necessario....

A.M.:

Solo che secondo le direttive del Servizio sanitario, a seconda della patologia, il paziente deve rientrare in determinate caratteristiche, per lui si può fare prevenzione, si può curare in classe a, quindi il medicinale è a totale carico del servizio sanitario. Se il medico ritiene che in effetti quel paziente ha esigenza di fare quella terapia però non rientra in quelle che sono le caratteristiche della nota, allora lo stesso farmaco è a totale carico del paziente quindi in classe c.

Non sono situazioni piacevoli per il medico ma più che altro per il paziente, soprattutto quando poi in effetti c'è problema di prevenzione!...

E.L.:

Il diritto alla salute è un diritto che ci dà la Costituzione, che deve guardare il cittadino nella stessa maniera. L'unica cosa che si dovrebbe fare è quella di concedere i farmaci a tutti per una questione di reddito.

Non è possibile far distinzioni su una patologia, non esistono malattie di serie a o di serie b; questo è il concetto di quello che penso io. Cosa ne pensa la dottoressa?

C.S.:

Ma sicuramente sì. Anche se si parla di un venir meno della prevenzione, cioè la prevenzione che ha portato per molti anni anche a un abuso o eccessivo uso di farmaci, ora viene a mancare, e proprio perché le note vietano l'uso di determinati farmaci, che in altre situazioni

sono usati per la prevenzione, invece sono usati soltanto in casi di gravità del problema e a volte di gravità all'ultimo stadio; quindi tutto fa capo al venir meno al concetto di prevenzione.

E.L.:

Sa, a volte è tutto molto liberatorio, esistono a volte farmaci in fascia c (e lo vorrei sapere dal dottor de Rita): se somministrati per bocca, mentre per iniezione diventano in fascia a; ma com'è possibile questo, cioè dobbiamo punire la gente che si cura, dobbiamo fare le punture...

A.d.R.:

Ma questi sono gli assurdi, e qui passiamo sicuramente dal clima scientifico a quello politico.

Sono d'accordo con lei quando si riferiva al diritto alla salute sancito nella Costituzione; non c'è ombra di dubbio: se, a mio personale avviso, un farmaco viene riconosciuto tale e quindi ha superato tutte le barriere alle quali facevo riferimento prima, è un farmaco ed ha la dignità di essere chiamato tale e di essere utilizzato. E secondo me questa differenziazione tra a, b, e c è veramente un'offesa alla dignità della produzione, alla dignità del farmaco, alla...

E.L.:

Le riviste farmaceutiche si stanno muovendo in questo senso e voi come Associazione.

A.d.R.:

Ma certamente, l'industria farmaceutica si muove secondo una logica, sicuramente diversa da quella che può essere quella dell'informatore scientifico perché non necessariamente, e anche qui bisognerebbe espletare, anche qui l'informatore scientifico e l'industria farmaceutica costituiscono un binomio. Noi siamo degli operativi per conto delle aziende farmaceutiche, ma rivendichiamo la nostra attività professionale, nell'esercizio della nostra attività, quindi se un farmaco, e tale deve essere riconosciuto, e quindi deve essere prescritto liberamente dal medico, in qualsiasi patologia che ha individuato e che ritiene opportuno individuare, tutto il resto sono soltanto delle calunnie. Io ricordo, per averla vissuta molto da vicino, che la legge del 5 agosto 1978, la 484, quella che prevede la partecipazione dell'assistito alla spesa farmaceutica, per la prima volta, il cui vero titolo è poi "l'informazione scientifica sui farmaci e partecipazione dell'assistito alla spesa farmaceutica", fu una invenzione politica per poter pagare delle rate di un debito contratto a livello internazionale. Questa fu l'origine del ticket, quindi voglio dire che il farmaco possa non essere stato usato nella maniera corretta è un dato di fatto, ma qui il discorso ci porterebbe molto lontano.

E.L.:

Le case degli italiani ultracolme di farmaci, o di farmaci appena aperti, o addirittura non aperti, questo è un dato incontrovertibile, però da qui a risolvere il problema in maniera opposta, mi pare che ce ne corra.

A. d. R. :

quindi io sono d'accordo con lei sul discorso del reddito di ciascun paziente per poter accedere o meno, per fare un esempio classico che si fa spesso: l'avvocato Agnelli non ha certo bisogno dell'assistenza sanitaria e quindi a lui poco interessa se un farmaco è in fascia c.

Diverso è il discorso per uno che ha reddito basso.

Nel corso della trasmissione sono state effettuate interviste in diretta con medici locali che per la maggioranza hanno riscontrato nella figura dell'ISF un mezzo che va ben oltre il messaggio del bugiardo.

Dà infatti al medico la possibilità di un costante aggiornamento permettendogli così di avere un bagaglio generale di informazioni cui difficilmente, in pratica, potrebbe attingere dagli altri canali di informazione (congressi, riviste scientifiche etc.).

INA

REGOLAMENTO INTERNO (Giugno 1999)

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione

1. Per posizione asindacale s'intende che l'A.I.I.S.F. non tratta direttamente i problemi sindacali, ma li dibatte ed individua per poi sottoporli all'attenzione delle Organizzazioni sindacali di categoria.

Articolo 2 - Scopi

1. E' fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, i servizi e le strutture dell'A.I.I.S.F. per scopi che non siano quelli associativi.
2. Le attività di promozione culturale e sociale, tra cui anche quelle sportive, possono avere un ritorno economico purché queste entrate siano reinvestite senza scopo di lucro nel perseguimento degli scopi associativi.

Articolo 3 - Durata e sede

1. Nella sua prima riunione ogni organo associativo ha la facoltà di determinare la sua sede operativa; in mancanza, vale quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3 dello Statuto.

TITOLO SECONDO ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4 - Organi dell'Associazione

1. Ai fini amministrativi, l'Esecutivo regionale è organo superiore del Direttivo sezionale e l'Esecutivo nazionale è organo superiore sia dell'Esecutivo regionale sia del Direttivo sezionale.
2. Solo il Consiglio nazionale straordinario ha la facoltà di istituire altri organi oltre quelli già previsti nello Statuto in vigore.

Articolo 5 - Norme generali

1. ASSEMBLEA

a) I lavori del Consiglio nazionale sono introdotti dal Presidente nazionale o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente d'Assemblea, del Vicepresidente, del Segretario, di due Vicesegretari e, nel caso di elezioni, di tre scrutatori. La nomina avviene per alzata di mano e voto singolo.
b) Il Presidente così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari.
c) Nel Consiglio regionale e nell'Assemblea sezionale si nominano il Presidente, il Segretario e, nel caso di elezioni, tre scrutatori.
d) Gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.

2. ASSENZE

a) Le assenze della Sezione sono ritenute tali quando della Sezione stessa non è presente nessuno degli aventi titolo a partecipare alle riunioni di un determinato organo.
b) Le due assenze consecutive di una Sezione vanno computate disgiuntamente per ciascun organo.
c) Per quanto riguarda gli organi collegiali, dopo tre assenze consecutive di un suo componente, compreso il Presidente, questi o chi ne fa le veci deve porre all'ordine del giorno della prima riunione dell'organo successiva alla terza assenza l'argomento della decadenza di quel componente.
d) Analogamente si devono comportare il Presidente regionale nella prima riunione dell'Esecutivo regionale successiva alle due assenze di una Sezione al Consiglio regionale, ed il Presidente nazionale, nella prima riunione dell'Esecutivo nazionale successiva alle due assenze di una Sezione al Consiglio nazionale.

3. DIMISSIONI-VACANZE-SOSTITUZIONI

a) In caso di non accettazione della carica, il primo dei non eletti subentrante viene considerato come l'ultimo degli eletti.

4. DECADENZA

a) Nei casi previsti di decadenza di un organo, ove non vi sia la dichiarazione di tale decadenza nel verbale di riunione di quell'organo, ovvero sia già stata attuata la procedura statutaria di sostituzione dello stesso, interviene d'autorità il Collegio nazionale dei Probiviri.
b) Avverso la deliberazione di decadenza di

un componente di organo collegiale, l'interessato può proporre ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

c) La continuità dell'amministrazione dell'Associazione deve essere sempre assicurata.
d) Nel caso di decadenza di un organo, lo stesso resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle cariche.

5. CONVOCAZIONI

a) L'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione deve specificare gli argomenti da trattare in modo da permettere ai partecipanti alla riunione di essere concretamente informati di ciò che verrà dibattuto.
b) L'ordine del giorno degli organi collegiali deve sempre avere al primo punto la lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.

c) Nelle riunioni degli organi collegiali il Presidente se verifica che all'orario di inizio non vi è il numero legale delle presenze non può iniziare la riunione ma può posticiparne l'inizio al massimo di mezza ora. Se anche dopo questo termine non vi è il numero minimo previsto, la riunione non si tiene.

d) Per la determinazione della data di invio delle convocazioni fa fede il timbro postale.

6. VERBALI

a) Immediatamente dopo ogni riunione i verbali delle Assemblee sezionali e del Direttivo sezionale vanno inviati in copia all'Esecutivo regionale e all'Esecutivo nazionale, quelli del Consiglio regionale e dell'Esecutivo regionale all'Esecutivo nazionale.
b) Durante la lettura del verbale della riunione precedente dell'organo collegiale, a maggioranza, possono essere fatte modifiche, aggiunte, cancellazioni, ecc: anche il verbale così modificato va inviato agli organi superiori.
c) Il verbale così ratificato dall'organo fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
d) Nella riunione in cui accada che un componente raggiunga il numero massimo di assenze consecutive, il fatto deve essere verbalizzato.

7. VOTAZIONI ED ELEZIONI

a) Dopo la prima riunione, il Presidente di un organo collegiale deve comunicare alla Segreteria nazionale la distribuzione interna di cariche ed incarichi; per gli organi sezionali, la comunicazione va fatta anche all'Esecutivo regionale.
b) Nelle riunioni degli organi collegiali, in caso di parità di voti espressi, prevale il voto di chi presiede la riunione solo nel caso di voto palese.
c) Le delibere degli organi collegiali avvengono per appello nominale ovvero, quando per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre e l'organo approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto.

8. RIMBORSI

a) I rimborsi nella misura stabilita dalle norme interne e dalle consuetudini vanno presentati al Tesoriere; quelli di competenza del Tesoriere nazionale vanno presentati utilizzando il modulo L.

9. APPLICABILITÀ

a) Tutte le norme e procedure previste per gli organi dell'Associazione si applicano anche a Comitati, Commissioni, Consulte, ecc., comunque costituiti.

10. COMUNICAZIONI

a) Tutto ciò che è di competenza dell'Esecutivo nazionale va spedito alla Segreteria nazionale.

11. DECENTRAMENTO

a) L'organizzazione associativa, ai fini della più efficace funzionalità, è decentrata secondo le norme dello Statuto, del presente Regolamento e secondo le disposizioni quadro emanate dall'Esecutivo nazionale.

TITOLO TERZO
ORGANI CENTRALI

Capo I

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Articolo 6 - Il Consiglio nazionale

1. E' preclusa la partecipazione a chi non abbia rinnovato l'iscrizione effettuando il versamento delle quote sociali entro il 31 gennaio antecedente la data di effettuazione del Consiglio nazionale, salva la regolarizzazione dell'iscrizione con il pagamento della relativa mora.
2. Le mozioni d'ordine riguardanti argomenti procedurali sospendono l'ordine del giorno e vengono messe ai voti dopo un solo intervento a favore ed uno solo contrario; il voto è singolo e per alzata di mano.
3. Gli astenuti, comunque verbalizzati, non vanno conteggiati fra i votanti mentre vanno conteggiate le schede bianche e quelle nulle, eccezion fatta per quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 10 dello Statuto.
4. Il Consiglio nazionale, quando venga convocato in sessione straordinaria a seguito della richiesta scritta di almeno la metà più una delle Sezioni, discute unicamente degli argomenti che sono stati indicati dai richiedenti.
5. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
6. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

7. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
8. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

9. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
10. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

11. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
12. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

13. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
14. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

15. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
16. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

17. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
18. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

19. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
20. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

21. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
22. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

23. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
24. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

25. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
26. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

27. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
28. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

29. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
30. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

31. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
32. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

33. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
34. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

35. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
36. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

37. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
38. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

39. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
40. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

41. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
42. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

43. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
44. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

45. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
46. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

47. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
48. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

49. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
50. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

51. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
52. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

53. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
54. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

55. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
56. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

57. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
58. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

59. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
60. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

61. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
62. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

63. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
64. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

65. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
66. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

67. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
68. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

69. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
70. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

71. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
72. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

73. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
74. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

75. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
76. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

77. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
78. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

79. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
80. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

81. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
82. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

83. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
84. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

85. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
86. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

87. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
88. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

89. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
90. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

91. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
92. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

93. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
94. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

95. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
96. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

97. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
98. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

99. L'obbligo di convocazione del Consiglio straordinario da parte dell'Esecutivo nazionale si realizza quando perviene la richiesta, per uno specifico argomento, che fa maturare il quorum della metà più una delle Sezioni.
100. In caso di impedimento del delegato della Sezione, subentra come sostituto il primo dei non eletti.
In caso di impedimento del Presidente regionale, subentra il Vicepresidente.

(segue a pag.)

dalla pagina 7

REGOLAMENTO INTERNO

2) ammettere al Consiglio solo coloro che hanno titolo per parteciparvi;

3) fornire ogni documento connesso alla verica poteri.

c) Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria nazionale e redige un verbale delle operazioni compiute con la esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

d) La consulenza del Segretario nazionale può essere richiesta solo per esigenze particolari, avuto riguardo per i compiti che lo stesso deve svolgere nell'ambito del Consiglio.

e) Redige e presenta, senza indugio, al Presidente d'Assemblea perché ne informi la stessa ed al Segretario per l'allegazione al verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto di voto nonché il totale delle Sezioni rappresentate, dei delegati presenti e dei voti attribuiti.

f) La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati.

5. APERTURA DEL CONSIGLIO

a) I lavori del Consiglio sono introdotti dal Presidente nazionale; questi propone la nomina del Presidente d'Assemblea, del Vicepresidente, del Segretario, di due Vicesegretari e, quando vi siano delle elezioni, di tre scrutatori.

b) Lo svolgimento dei lavori assembleari e delle relative operazioni è funzionalmente affidato ad un ufficio di Presidenza che si compone, oltre che del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, dei due Vicesegretari e dei tre scrutatori.

c) Gli scrutatori, assieme al Presidente che eleggono nel loro ambito, costituiscono la Commissione elettorale.

d) La Commissione elettorale:

1) verifica il diritto di voto di ciascun delegato ed i voti attribuiti dalla Commissione verifica dei poteri;

2) sigla e distribuisce le schede elettorali;

3) disciplina le operazioni di voto dirimendo, in prima istanza, le eventuali contestazioni o controversie;

4) effettua lo spoglio delle schede e trasmette i risultati al Presidente d'Assemblea;

5) redige il verbale e sottoscrive le operazioni effettuate.

6. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

a) Il Presidente dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

b) Il Presidente informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri e le eventuali successive variazioni.

c) In particolare, il Presidente cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongono posposizioni o varianti; in tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che inappellabilmente delibera in merito per alzata di mano e voto singolo.

d) Il Presidente annota, per ciascun punto all'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, facendo precedere quelli che si sono prenotati secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo 7 e, successivamente, quelli che ne fanno richiesta scritta nel corso dei lavori.

e) Cura che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello della presentazione delle richieste.

f) Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità od esigenze dettate dal numero degli iscritti ad intervenire, ha facoltà di:

1) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque essere, salvo il concorso di eccezionali circostanze, inferiore ai 5 minuti;

2) togliere la parola all'oratore quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnato gli ovvero per divagazioni, prolissità o per altri abusi della

facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel verbale dell'Assemblea;

3) espellere dall'Assemblea chi si renda responsabile di atti che minacciano il regolare svolgimento della riunione; anche in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel verbale dell'Assemblea;

g) Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.

Articolo 8 - Attribuzioni e compiti del Consiglio nazionale

1. Attribuzioni e compiti del Consiglio nazionale sono quelli previsti dall'articolo 8 dello Statuto.

Articolo 9 - Modalità di delibera del Consiglio nazionale

1. VOTAZIONI

a) Su ciascun argomento inserito all'ordine del giorno, la votazione può avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di loro.

b) Nelle votazioni per appello nominale il Segretario nazionale utilizza gli elenchi ufficiali trasmessi dalla Commissione verifica dei poteri.

2. VERBALE

a) Il verbale del Consiglio nazionale è redatto dal Segretario d'assemblea.

b) Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario d'assemblea è redatto entro 15 giorni, conservato presso la Segreteria nazionale e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

c) In caso di elezioni, al verbale d'assemblea vengono allegati i verbali di votazione redatti nei moduli 1, 2, 3 e 4, moduli che la Segreteria nazionale consegnerà alla Commissione elettorale.

d) Ciascun partecipante al Consiglio nazionale ed ogni Presidente di Sezione hanno facoltà di richiedere copia del verbale; eventuali spese sono a carico del richiedente.

e) Un estratto del verbale viene inviato alle Sezioni dal Segretario nazionale.

3. RICORSI

a) Avverso la validità del Consiglio nazionale, in prima istanza, è ammesso reclamo al Collegio nazionale dei Proibiviri; in seconda istanza, presso la Giustizia ordinaria (Foro competente è quello in cui l'Associazione ha la sede legale). In quest'ultima ipotesi, non si applica il vincolo di giustizia di cui all'articolo 49 dello Statuto.

Articolo 10 - Modifiche allo Statuto e al Codice Deontologico

1. Il testo delle proposte di modifica deve essere redatto insieme a quello vigente in modo da permetterne un facile confronto.

2. Qualora il numero del periodico immediatamente successivo al Consiglio non dovesse essere spedito agli interessati entro i due mesi successivi alla celebrazione del Consiglio stesso, l'Esecutivo ha l'onere di comunicare le modifiche con apposita Circolare sostitutiva.

Articolo 11 - Proposta di scioglimento dell'Associazione

1. In mancanza di una specifica indicazione del Consiglio sulla destinazione del patrimonio e dei fondi, questi devono essere devoluti per pubblica utilità.

Capo II

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Articolo 12 - Il Presidente nazionale dell'Associazione

1. Qualora il Presidente si avvalga della facoltà di nominare come collaboratori uno o più iscritti, deve comunicare all'Esecutivo nazionale i nominativi, l'oggetto dell'incarico e la durata dello stesso.

Capo III

L'ESECUTIVO NAZIONALE

Articolo 13 - L'Esecutivo nazionale

1. Per quanto riguarda le nomine dei componenti l'Esecutivo nazionale, si fa riferimento

all'art. 13 dello Statuto.

Articolo 14 - Convocazione dell'Esecutivo nazionale e validità delle delibere

1. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, presiede le riunioni dell'Esecutivo e ne dirige i lavori.

2. Le delibere sono prese per appello nominale e voto palese.

3. Le delibere adottate dall'Esecutivo nazionale, di generale interesse per gli iscritti e le Sezioni, nonché tutte quelle che l'Esecutivo ritiene opportuno, vengono pubblicate nel periodico associativo.

4. Il numero delle riunioni dell'Esecutivo nazionale potrà essere inferiore a quello previsto dallo Statuto solo per comprovata mancanza di disponibilità economiche.

Articolo 15 - Attribuzioni e compiti dell'Esecutivo nazionale

1. Per l'espletamento dell'attività associativa, l'Esecutivo nazionale può costituire Commissioni, Comitati, Consulte, ecc., con funzioni tecniche o consultive, nominandone i Presidenti e componenti, fissandone compiti e funzioni eventualmente determinandone anche la durata del mandato.

2. L'Esecutivo nazionale delibera, su segnalazione della Segreteria nazionale, sulle domande di associazione, sulla costituzione di nuove Sezioni e sullo scioglimento di quelle esistenti.

Articolo 16 - Decadenza dell'Esecutivo nazionale

1. La decadenza dell'Esecutivo nazionale si può avere anche in un Consiglio straordinario convocato appositamente per valutarne l'operato.

Capo IV

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

Articolo 17 - Il Collegio nazionale dei Sindaci

1. Se così deciso dalla totalità dei componenti, la distribuzione di cariche e di incarichi in seno al Collegio può avvenire anche anticipatamente rispetto alla prima riunione ufficiale.

2. I componenti supplenti hanno diritto di intervento su tutti gli argomenti che vengono trattati.

Articolo 18 - Attribuzioni e compiti del Collegio nazionale dei Sindaci

1. I controlli deliberati dal Collegio possono essere effettuati da uno o più componenti effettivi.

2. Se il controllo presso un organo evidenzia delle irregolarità, il Presidente del Collegio deve fare la contestazione scritta ed inviame copia al Presidente nazionale e al Collegio nazionale dei Proibiviri per gli eventuali provvedimenti di loro competenza.

Articolo 19 - Sostituzioni nell'ambito del Collegio nazionale dei Sindaci

1. Quando vi sia decadenza del Collegio per mancanza di integrazioni in numero sufficiente, le sue funzioni vengono svolte dai componenti restanti fino al rinnovo di tutto il Collegio, che avviene al primo Consiglio utile.

Capo V

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROIBIVIRI

Articolo 20 - Il Collegio nazionale dei Proibiviri

1. Se così deciso dalla totalità dei componenti, la distribuzione di cariche ed incarichi in seno al Collegio può avvenire anche anticipatamente rispetto alla prima riunione ufficiale.

Articolo 21 - Attribuzioni e compiti del Collegio nazionale dei Proibiviri

1. Il Collegio nazionale dei Proibiviri si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il suo Presidente o la maggioranza dei suoi componenti e quando ad esso si rivolgano iscritti ed organi per dirimere questioni di carattere regolamentare e disciplinare, non risolte in prima istanza nella sede competente.

2. Le delibere di carattere disciplinare devono essere assunte entro 60 giorni dal momento in

cui il Collegio ha avuto cognizione del fatto antiregolamentare o ha ricevuto denuncia o segnalazione scritte.

3. Quando una norma dello Statuto sia controversa nella sua interpretazione, ogni iscritto ed ogni organo dell'Associazione possono richiederne e devono ottenerne per iscritto l'interpretazione autentica del Collegio nazionale dei Proviviri.

4. I provvedimenti adottati, oltre che al diretto interessato, vanno comunicati all'Esecutivo nazionale; se riguardano il livello regionale, vanno comunicati anche all'Esecutivo regionale; se riguardano il livello sezionale, vanno comunicati anche al Direttivo sezionale.

5. Il Collegio, a richiesta dell'Esecutivo nazionale, può svolgere funzioni di consulenza per le interpretazioni del Regolamento interno.

Articolo 22 - Sostituzioni nell'ambito del Collegio nazionale dei Proviviri

1. Quando vi sia decadenza del Collegio per mancanza di integrazioni in numero sufficiente, le sue funzioni vengono svolte dai componenti restanti fino al rinnovo di tutto il Collegio, che avviene al primo Consiglio utile.

Capo VI PRESIDENTE ONORARIO E SOCI ONORARI

Articolo 23 - Presidente onorario e Soci onorari

1. La proposta di Presidente onorario e Socio onorario può essere presentata al Consiglio nazionale solo dall'Esecutivo nazionale che lo inserisce all'ordine del giorno.

2. La proposta di Presidente onorario e di Socio onorario può essere presentata all'Esecutivo nazionale da parte di qualsiasi Organo associativo.

TITOLO QUARTO ORGANI PERIFERICI Capo I IL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 24 - Il Consiglio regionale

1. L'organizzazione regionale è strutturata secondo le circoscrizioni amministrative regionali e provinciali dello Stato.

2. Per il Consiglio regionale la verifica dei poteri e lo spoglio dei voti compete al Segretario dell'Esecutivo regionale.

3. I componenti l'Esecutivo regionale non possono essere delegati al Consiglio regionale.

4. Quando uno od entrambi i delegati di una Sezione vengono eletti nell'Esecutivo regionale, la Sezione provvede, per quell'anno, alla loro sostituzione.

5. I componenti l'Esecutivo regionale non hanno diritto di voto nel solo Consiglio regionale.

6. Nel caso si verificasse l'impossibilità di eleggere l'Esecutivo regionale per mancanza anche parziale di candidati, le relative cariche potranno essere momentaneamente ricoperte da delegati sezionali aventi cariche nell'ambito delle Sezioni di appartenenza.

7. In caso di impedimento di uno o di entrambi i delegati di una Sezione, subentrano come sostituti i primi dei non eletti come delegati.

Articolo 25 - Attribuzioni e compiti del Consiglio regionale

1. L'Esecutivo regionale ha le attribuzioni e assolve le funzioni ed i compiti previsti dallo Statuto, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo e all'organizzazione dell'Associazione e, in particolare:

a) nell'Assemblea di febbraio delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo annuale: quest'ultimo va redatto nel modulo D1 fornito dalla Segreteria nazionale e inviato alla Tesoreria nazionale;

b) promuove e incentiva l'adesione all'Associazione nella Regione di competenza secondo le direttive generali dell'Esecutivo nazionale;

c) se verifica l'esistenza delle premesse per la formazione di una nuova Sezione, sentito l'Esecutivo nazionale, nomina un Comitato provvisorio composto da tre membri, notificandone la composizione alla Segreteria nazionale. Entro un massimo di sei mesi, raccolte le adesioni

necessarie, il Comitato provvisorio convoca la prima assemblea sezionale, dandone comunicazione all'Esecutivo regionale.

2. I dati degli eletti ed i votati vanno riportati nel Modulo F, fornito dalla Segreteria nazionale e che va trasmesso alla stessa e a quelle sezioni della Regione.

3. Per la Regione Trentino-Alto Adige, la costituzione del Consiglio regionale è facoltativa.

4. Il Consiglio regionale non va costituito nelle regioni in cui vi sia una sola Sezione.

Capo II IL PRESIDENTE DELL'ESECUTIVO REGIONALE

Articolo 26 - Il Presidente dell'Esecutivo regionale

1. Il Presidente dell'Esecutivo regionale ha le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 26 dello Statuto.

Capo III L'ESECUTIVO REGIONALE

Articolo 27 - L'Esecutivo regionale

1. Trasmette all'Esecutivo nazionale nonché al Collegio nazionale dei Proviviri gli avvisi di convocazione del Consiglio e dell'Esecutivo e, per il prescritto controllo di legittimità, le relative delibere.

2. Propone annualmente, entro il mese di dicembre, alle Sezioni della Regione il piano di spesa per la realizzazione dei propri compiti per l'anno successivo ed amministra i fondi erogati dalle Sezioni della Regione con l'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Associazione.

3. L'attività dell'Esecutivo regionale è finanziata dalle Sezioni della Regione, che provvedono a darsi norme idonee sia per la programmazione dell'attività regionale sia per la verifica contabile.

Per ogni eventuale controversia l'Esecutivo regionale farà riferimento al Collegio nazionale dei Sindaci.

4. Il conto consuntivo annuale dell'Esecutivo regionale viene redatto e sottoscritto dal Tesoriere nel Modulo D1, avallato dal Consiglio regionale e firmato dal Presidente dell'Esecutivo regionale.

5. Vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sulla osservanza dello Statuto e delle altre norme associative.

6. Cura che le Sezioni della Regione siano in regola con i loro obblighi verso l'Associazione.

7. Collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dall'Esecutivo nazionale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione.

8. Aggiorna gli organigrammi delle Sezioni sulla base delle segnalazioni delle Segreterie sezionali.

9. Nomina, se particolari esigenze lo richiedono, Commissioni o Comitati regionali.

10. Segnala all'Esecutivo nazionale, per i provvedimenti di sua competenza, le situazioni di scarsa funzionalità di un Direttivo sezionale.

11. Segnala all'Esecutivo nazionale la Sezione che sia risultata assente per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio regionale.

Capo IV LA SEZIONE

Articolo 28 - La Sezione

1. La Sezione per essere costituita deve avere almeno 25 iscritti e può essere provinciale o interprovinciale. Nell'anno successivo, se non raggiunge i 25 iscritti entro il 31 dicembre, può essere sciolta con delibera dell'Esecutivo nazionale.

2. Per Sezione provinciale si intende quella che territorialmente comprende una intera provincia; per provincia si intende la circoscrizione amministrativa provinciale dello Stato.

3. La Sezione provinciale assume la denominazione della provincia di pertinenza.

4. Per Sezione interprovinciale si intende quella che territorialmente comprende più province limitrofe.

5. La Sezione interprovinciale assume la denominazione di tutte le province di pertinenza

citando per prima quella in cui esista una sede sociale ovvero quella alla quale la seconda viene accorpata, altrimenti vale l'ordine alfabetico.

6. Per la costituzione di due o più nuove Sezioni derivanti da un'unica Sezione interprovinciale è necessario che ogni nuova Sezione provinciale abbia un numero di iscritti non inferiore a 25. La fase costituenda della nuova Sezione viene deliberata dall'Esecutivo nazionale che dà incarico all'Esecutivo regionale di convocare l'Assemblea sezionale costituente.

7. Dove ancora non esista una Sezione costituita, gli Informatori scientifici del farmaco interessati possono iscriversi direttamente all'Associazione.

8. Dove ancora non esista una Sezione costituita, quando il numero degli iscritti direttamente all'Associazione, residenti in quella provincia, raggiunga il numero di almeno 25, è possibile istituire una nuova Sezione provinciale; ove non venga istituita, l'Esecutivo nazionale delibera la costituzione di una Sezione interprovinciale con una Sezione limitrofa già esistente.

9. In ogni caso di scioglimento di un Direttivo sezionale, l'Esecutivo nazionale, sentito l'Esecutivo regionale, nomina un Commissario per l'ordinaria amministrazione e per indire nuove elezioni entro tre mesi dalla data della sua nomina.

10. La Sezione regolarmente costituita nell'anno precedente e che durante quello in corso, ad una qualunque data successiva al 31 gennaio, non abbia ancora versato almeno 25 quote, non può partecipare al Consiglio nazionale.

Capo V L'ASSEMBLEA SEZIONALE

Articolo 29 - L'Assemblea sezionale

1. La verifica dei poteri è compito del Segretario sezionale.

2. Le funzioni e attribuzioni della Commissione elettorale sono quelle previste per il Consiglio nazionale.

Articolo 30 - Attribuzioni e compiti dell'Assemblea sezionale

1. Fra gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea di gennaio vi devono essere anche i temi anticipati dall'Esecutivo nazionale come argomenti del Consiglio nazionale di marzo.

2. Il delegato al Consiglio nazionale rimane lo stesso anche per un eventuale Consiglio straordinario che si tenga nello stesso anno.

3. Nominativo e dati del delegato al Consiglio nazionale, nonché quelli dei primi dei non eletti, vengono trasmessi alla Segreteria nazionale e a quella regionale utilizzando il modulo C, fornito dalla Segreteria nazionale.

4. Nominativi e dati dei delegati al Consiglio regionale, nonché quelli dei primi dei non eletti, vengono trasmessi alla Segreteria nazionale e a quella regionale utilizzando il modulo C1, fornito dalla Segreteria nazionale.

5. Nominativi e dati del Presidente, del Direttivo e del Collegio dei Sindaci e Proviviri vengono trasmessi alla Segreteria nazionale e a quella regionale utilizzando il modulo A, corredato dal modulo B, forniti dalla Segreteria nazionale, con i dati relativi al risultato delle elezioni.

6. Quando l'Assemblea elettiva per il rinnovo del Direttivo decaduto cada nello stesso anno del rinnovo triennale in una data antecedente quella fissata per l'Assemblea triennale di aprile, le elezioni non vanno ripetute ad aprile e la durata delle cariche è quella del triennio successivo.

7. Nel modulo con il quale si trasmette il nominativo del delegato sezionale al Consiglio nazionale (mod. C) e dei delegati sezionali al Consiglio regionale (mod. C1), si devono indicare anche i nominativi dei primi dei non eletti.

Capo VI IL PRESIDENTE

Articolo 31 - Il Presidente del Direttivo sezionale

1. Al Presidente sezionale fanno capo i rapporti (segue a pag. 10)

dalla pagina 9

REGOLAMENTO INTERNO

con gli enti locali che possono avere rilevanza ai fini della gestione dell'attività associativa a livello provinciale; a titolo esemplificativo si elencano: l'ASL, l'Ordine dei medici, l'Ordine dei farmacisti, l'Assessorato comunale alla Sanità, ecc.

Capo VII IL DIRETTIVO SEZIONALE

Articolo 32 - Il Direttivo sezionele

1. Il Direttivo sezionele deve essere convocato almeno 5 volte all'anno.
2. Promuove e propaga l'adesione all'Associazione nella Sezione di competenza secondo le direttive dell'Esecutivo nazionale.
3. Tiene aggiornato l'elenco degli iscritti.
4. Distribuisce agli iscritti il materiale di tesseramento.
5. Cura l'attuazione delle disposizioni dell'Esecutivo nazionale e regionale mantenendosi con quest'ultimo in continui rapporti.
6. Trasmette all'Esecutivo nazionale nonché al Collegio nazionale dei Proviviri e a quello regionale, per il prescritto controllo di legittimità, le convocazioni ed i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Direttivo sezionele, nonché i bilanci annuali approvati dall'Assemblea.
7. Trasmette annualmente, entro il mese di dicembre, all'Esecutivo nazionale e quello regionale il piano di spesa per la realizzazione dei propri compiti e sostiene economicamente l'attività dell'Esecutivo regionale e del Consiglio regionale con l'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Associazione.
8. Trasmette alla Segreteria nazionale le variazioni relative ai dati dei singoli iscritti e degli organi amministrativi sezionali, e alla Segreteria regionale solo questi ultimi.
9. Collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dall'Esecutivo nazionale o regionale a svolgere un qualsiasi incarico nella Sezione.
10. In caso di scioglimento del Direttivo sezionele, l'Esecutivo nazionale, sentito l'Esecutivo regionale, nomina un Commissario per l'ordinaria amministrazione e per indire nuove elezioni entro tre mesi dalla data della sua nomina.
11. Cura che gli iscritti della Sezione siano in regola con i loro obblighi verso l'Associazione.
12. Nomina, se particolari esigenze lo richiedono, Commissioni o Comitati sezionali.
13. Nell'ambito del territorio della Sezione segue tutte le problematiche attinenti il lavoro degli iscritti, cercando di risolverle in maniera funzionale e tempestiva.
14. Il Direttivo sezionele può proporre all'Esecutivo nazionale i nominativi dei propri iscritti meritevoli di essere nominati Soci onorari.
15. I beni della Sezione vanno inventariati compilando il modulo E, fornito dalla Segreteria nazionale, da inviare alla Tesoreria nazionale.
16. Il Segretario comunica alla Segreteria nazionale i nominativi degli iscritti sull'apposito modulo H. Le relative quote vanno versate mediante il modulo prestampato di Conto corrente postale o sul Conto corrente bancario dell'Associazione. Il modulo H ed il bollettino di Conto corrente postale saranno forniti dalla Segreteria nazionale.
17. Il conto consuntivo annuale della Sezione, deliberato dall'Assemblea sezionele, viene redatto e sottoscritto dal Tesoriere nel modulo D e firmato congiuntamente dal Presidente sezionele.

Capo VIII IL COLLEGIO SEZIONALE DEI SINDACI E PROBIVIRI

Articolo 33 - Il Collegio sezionele dei Sindaci e Proviviri

1. Le delibere di carattere disciplinare devono essere assunte entro 30 giorni dal momento in cui il Collegio ha avuto cognizione del fatto antiregolamentare o ha ricevuto per iscritto denuncia o segnalazione.
2. I provvedimenti adottati dal Collegio sezionele dei Sindaci e Proviviri, nella loro qualità di

organo disciplinare, vanno comunicati al Direttivo sezionele, all'Esecutivo regionale, all'Esecutivo nazionale e al Collegio nazionale dei Proviviri.

3. Il membro supplente è il meno suffragato degli eletti nel Collegio sezionele dei Sindaci e Proviviri.

TITOLO QUINTO ALTRE STRUTTURE

Articolo 34 - L'ufficio di Presidenza

1. Funzioni, compiti ed iniziative dell'Ufficio di Presidenza che non rientrino nelle facoltà del Presidente devono essere preventivamente deliberate dall'Esecutivo nazionale.

Articolo 35 - La Segreteria nazionale

1. Tiene aggiornato l'elenco di tutti gli iscritti all'Associazione.
 2. Aggiorna mensilmente i dati degli iscritti sia a livello sezionele sia nazionale, trasmettendoli all'Ufficio di Presidenza e alla Tesoreria.
 3. Tiene aggiornata la composizione di tutti gli organi, Comitati, Commissioni, ecc. nazionali dell'Associazione.
 4. Supporta le Sezioni sul piano burocratico e normativo.
 5. Predispone e supporta il Consiglio nazionale sul piano organizzativo e burocratico.
 6. Provvede al tesseramento dei nuovi iscritti inviando loro il seguente materiale:
 - a) tessera;
 - b) contrassegno auto con relativo adesivo per auto;
 - c) copie dello Statuto, del Regolamento interno e del Codice Deontologico.
 7. Conserva le domande di iscrizione.
 8. Cura la disponibilità e la stampa del materiale burocratico dell'Associazione.
 9. Comunica al periodico associativo le delibere dell'Esecutivo nazionale.
 10. La Segreteria nazionale fornisce la modulistica associativa, anche su richiesta degli interessati.
- #### Articolo 36 - La Tesoreria
1. Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'Associazione, propone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, segue la situazione contabile e provvede alla liquidità dei vari Uffici.
 2. Gestisce le quote associative a mezzo dei conti correnti postali e bancari.
 3. Provvede ad anticipare ai dirigenti nazionali i fondi necessari ad espletare le loro funzioni.
 4. Provvede a liquidare le richieste di rimborsi spese.
 5. Provvede, entro la fine di ogni mese, a versare alle Sezioni interessate le quote parti di competenza incassate direttamente dalla Tesoreria nazionale tramite delega bancaria.

Articolo 37 - Il Periodico associativo

1. Il periodico associativo è l'organo di comunicazione ufficiale dell'Associazione per quanto attiene le modifiche ai testi dello Statuto, del Regolamento interno e del Codice Deontologico deliberati dagli organi competenti.
2. Il primo numero successivo ad ogni Consiglio nazionale deve riportare un ampio resoconto dei lavori assembleari.
3. Il Direttore del periodico associativo può anche non essere un iscritto all'Associazione.
4. Pubblica le delibere dell'Esecutivo nazionale.

TITOLO SESTO GLI ISCRITTI Capo I L'ISCRIZIONE

Articolo 38 - Iscrizione all'Associazione

1. L'iscrizione è l'atto che lega l'Informatore scientifico del farmaco all'Associazione in un rapporto giuridico-associativo.
2. La domanda di iscrizione si effettua compilando il modulo G, fornito dalla Segreteria nazionale.
3. Le iscrizioni si trasmettono alla Segreteria nazionale utilizzando il modulo H, fornito dalla Segreteria nazionale.
4. Per la variazione dei dati e le comunicazioni

alla Segreteria nazionale, si utilizza il modulo I, fornito dalla Segreteria nazionale.

5. Una volta che la domanda di iscrizione sia stata accettata dall'Esecutivo nazionale, l'appartenenza dell'informatore all'Associazione decorre dalla data di presentazione della stessa.
6. L'iscritto partecipa alla vita associativa della Sezione di appartenenza, comunica variazioni relative al recapito, alla zona di attività ed alla azienda per la quale opera.
7. Nei trasferimenti da una Sezione ad un'altra, la Sezione di destinazione notifica alla Segreteria nazionale l'avvenuto trasferimento indicando l'eventuale variazione di residenza.
8. L'iscritto deve pagare la quota di prima iscrizione e quella annuale nelle misure deliberate dal Consiglio nazionale, nonché eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea sezionele o dal Consiglio nazionale. In nessun caso è permesso ad alcuno di pagare o riscuotere somme diverse da quelle deliberate.
9. Se l'iscrizione non fosse possibile tramite la Sezione di residenza o di lavoro, per temporanee difficoltà di funzionamento o assenza degli organi sezionali, si può rivolgere la domanda direttamente all'Esecutivo nazionale per il tramite della Segreteria nazionale; in questa ipotesi il modulo G di domanda deve essere accompagnato dall'attestazione di pagamento.
10. La validità dell'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda.
11. La domanda di prima iscrizione deve essere accompagnata dalla quota di prima iscrizione e da quella annuale. Se la domanda viene presentata alla Segreteria nazionale, questa provvede, tramite la Tesoreria, ad accreditare alla Sezione di appartenenza quanto di sua spettanza.
12. Non determinano esclusione di possibilità di iscrizione e di appartenenza all'Associazione, l'operare contemporaneamente per più aziende farmaceutiche, l'incarico di capozona o analoghi purché a tali incarichi sia connesso lo svolgimento di attività di informazione scientifica del farmaco, nonché la contemporanea iscrizione ad ordini professionali o organizzazioni sindacali.
13. La quota annuale di iscrizione per l'anno successivo deve essere versata alla Sezione entro il 31 dicembre dell'anno precedente; ove il versamento non fosse stata ancora effettuato al 31 gennaio successivo, il Direttivo sollecita per iscritto indicando la data ultima di effettuazione del versamento.
14. La quota di prima iscrizione è di competenza della Sezione di appartenenza.
15. Le Sezioni devono versare le quote dei nuovi iscritti e quelle relative ai rinnovi entro 30 giorni dalla loro acquisizione. Non è lecito trattenere le quote incassate oltre il suddetto termine.

Articolo 39 - Doveri degli iscritti

1. Gli iscritti non possono avvalersi della loro posizione e delle cariche o incarichi che rivestono all'interno dell'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali o non attinenti alla funzione ricoperta.
2. Nessun iscritto ha la facoltà di concludere accordi o prendere impegni che riguardino l'interesse generale della categoria degli informatori, nemmeno limitatamente all'ambito regionale o a quello sezionele, senza il consenso degli organi associativi, di volta in volta competenti.

Articolo 40 - Diritti degli iscritti

1. L'attività associativa, oltre a quella istituzionalmente prevista, può prevedere anche iniziative diverse, purché sempre funzionali alla realizzazione degli scopi associativi.

Articolo 41 - Rinnovo dell'iscrizione

1. Gli iscritti devono perfezionare l'iscrizione col versamento della quota annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. L'iscritto che non abbia provveduto al versamento della quota annuale entro il 31 gennaio, viene invitato per iscritto ad effettuare il versamento, maggiorato di un importo pari alla quota di prima iscrizione, entro una data prestabilita; l'iscritto che non vi provveda, viene considerato moroso e viene dimesso.

3. Dopo il 31 gennaio e fino a quando l'iscritto non abbia saldato le quote associative, perde ogni diritto connesso con l'iscrizione.
4. L'iscritto che sia stato dimesso per morosità può ripresentare una nuova domanda di iscrizione se ha saldato quanto dovuto.
5. Le Sezioni devono versare le quote dovute entro 30 giorni dalla loro acquisizione.

Articolo 42 - Cessazione di appartenenza all'Associazione

1. La cessazione di appartenenza all'Associazione per morosità deve essere comunicata all'interessato dal Direttivo sezionale per iscritto.

TITOLO SETTIMO CARICHE ASSOCIATIVE Capo I ELEGGIBILITÀ'

Articolo 43 - Requisiti di eleggibilità

1. Per anzianità di tre interi anni solari si intende un periodo non inferiore a 36 mesi consecutivi.
2. L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e la relativa delibera di decadenza a livello nazionale e regionale è di competenza del Collegio nazionale dei Probiviri e del Collegio sezionale dei Sindaci e Probiviri, quale organo di prima istanza, se trattasi di cariche sezionali, i quali procedono:
 - a) d'ufficio;
 - b) su segnalazione di Sezioni, iscritti o di componenti di organi associativi.

Capo II INCOMPATIBILITÀ'

Articolo 44 - Incompatibilità

1. Per l'accertamento delle condizioni di incompatibilità e la conseguente delibera di decadenza vale quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 43.
2. Gli interessati hanno il diritto di essere sentiti personalmente.
3. Un iscritto può candidarsi ed essere eletto anche in due distinte cariche; deve poi effettuare l'opzione.

Capo III OPZIONE

Articolo 45 - Opzione

1. L'eletto a più cariche associative, entro 15 giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, deve optare per una di esse e non può prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver optato; se è presente nella sede della seconda elezione, ha la facoltà di optare seduta stante.
2. La dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto alla Segreteria nazionale e per conoscenza alla Segreteria regionale e sezionale.

Capo IV DURATA DELLE CARICHE

Articolo 46 - Durata delle cariche

1. Nel caso di decadenza di un organo, lo stesso resta in carica per la sola ordinaria amministrazione, fino al rinnovo dello stesso.
2. Decadono d'ufficio senza alcuna formalità:
 - a) gli organi elettivi per mancata approvazione da parte dell'Assemblea della relazione morale e organizzativa;
 - b) gli organi elettivi, fatta eccezione per il Collegio dei Sindaci e quello dei Probiviri, nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti.
3. Le Commissioni ed i Comitati, sia centrali sia periferici, durano in carica per il tempo indicato dall'organo che li ha nominati e, comunque, decadono con la decadenza dello stesso organo.
4. Non decade il Collegio nazionale dei Probiviri e quello dei Sindaci per la decadenza dell'Esecutivo nazionale e non decade il Collegio sezionale dei Sindaci e Probiviri per la decadenza del Direttivo sezionale.

Capo V CANDIDATURE

Articolo 47 - Candidature

1. L'iscritto che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e che intenda concorrere a rivestire cariche elettive, deve inviare per iscritto la propria formale candidatura, indicando la carica o le cariche per cui si presenta, alla Segreteria competente (nazionale, regionale o sezionale) almeno 15 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea. In mancanza anche parziale di candidati, la candidatura può essere avanzata nell'ambito dell'assemblea.
2. Nelle Assemblee (Consiglio nazionale, Consiglio regionale e Assemblee sezionali), i voti di preferenza espressi per chi non si sia candidato, non possono essere attribuiti; fa eccezione a questa regola il caso in cui, per la carica in oggetto, non sia stata presentata alcuna candidatura o un numero di candidature inferiori al numero di posti disponibili.
3. Gli elenchi dei candidati devono essere esposti nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.
4. E' ammesso presentare contemporaneamente anche più di una candidatura.
5. Nella scheda di votazione l'elettore non può indicare un numero di preferenze superiore a quello previsto per la composizione di ogni organo, pena l'annullamento.

TITOLO OTTAVO DISCIPLINA ASSOCIATIVA Capo I PRINCIPI INFORMATIVI DI DISCIPLINA

Articolo 48 - Principi informativi della disciplina associativa

1. Per i non iscritti che non siano raggiungibili dalla comunicazione della sanzione loro irrogata, questa si intende conosciuta dal momento in cui è disponibile presso la sede dell'organo disciplinare che l'ha emessa.
2. Si ha prescrizione dell'infrazione regolamentare se, entro 12 mesi dal fatto, non è intervenuto provvedimento di primo grado o, entro 24 mesi, non è intervenuto provvedimento di secondo grado.

Articolo 49 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. L'iscritto che voglia accedere alla giustizia ordinaria, sia in presenza sia in assenza di una delibera di un organo disciplinare dell'Associazione, deve presentare formale e motivata richiesta di svincolo dalla clausola compromissoria a mezzo raccomandata inviata al Collegio nazionale dei Probiviri.

Articolo 50 - Il Collegio arbitrale

1. Gli iscritti possono rimettere al giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che siano originate dalla loro attività associativa, anche se rientrano nella competenza degli organi disciplinari dell'Associazione.
2. Nel caso che una o entrambe le parti non diano piena esecuzione a quanto contenuto nel lodo arbitrale, a seconda della gravità dell'omissione, soggiacciono alle sanzioni previste dall'articolo 51 dello Statuto; l'irrogazione della sanzione è competenza del Collegio nazionale dei Probiviri.

Capo II SANZIONI

Articolo 51 - Sanzioni

1. Nei procedimenti in cui vi sia una controparte o un denunciante, la delibera adottata dall'organo disciplinare deve essere portata a conoscenza anche di questi.

Capo III GLI ORGANI DISCIPLINARI

Articolo 52 - Il Consiglio nazionale

1. L'inserimento all'ordine del giorno di un procedimento disciplinare di secondo grado di competenza del Consiglio nazionale deve essere effettuato dall'Esecutivo nazionale a ri-

- chiesta dell'interessato.
2. L'inserimento all'ordine del giorno di un procedimento disciplinare a carico del Collegio nazionale dei Probiviri richiede la valutazione preventiva dell'Esecutivo nazionale.

Articolo 53 - Il Collegio nazionale dei Probiviri

1. Per tutta la durata di un procedimento disciplinare i componenti del Collegio che lo dibattano devono essere sempre gli stessi.

Articolo 54 - Il Collegio sezionale dei Sindaci e Probiviri

1. Se il procedimento disciplinare non viene definito entro 60 giorni dal Collegio sezionale dei Sindaci e Probiviri con una delibera, l'interessato può affidare il caso alla competenza del Collegio nazionale dei Probiviri.

TITOLO NONO GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 55 - Patrimonio

1. L'accettazione di donazioni, lasciti, ecc. viene sottoposta alla delibera dell'Esecutivo nazionale che verifica la compatibilità con i fini ed i principi associativi.

Art. 56 - Mezzi finanziari

1. La dotazione finanziaria annuale per il Direttivo sezionale è pari al 50% dell'importo della quota annuale degli iscritti della Sezione. La Sezione trattiene la percentuale spettante contestualmente al versamento della quota parte nazionale del 50% nei conti correnti associativi.
2. L'Esecutivo nazionale, sulla base dell'attività svolta o dei programmi di investimento presentati dal Direttivo sezionale, può deliberare l'erogazione di un contributo straordinario.
3. Le spese sostenute dall'Esecutivo regionale per svolgere l'attività prevista dalle norme associative sono finanziate dalle Sezioni della Regione.
4. L'iscritto corrisponde le quote con le modalità indicate dal Direttivo sezionale, anche a mezzo di delega bancaria.

Articolo 57 - Esercizio finanziario e gestione finanziaria

1. Per quanto riguarda l'esercizio finanziario e la gestione finanziaria si fa riferimento all'articolo 57 dello Statuto.

TITOLO DECIMO NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 58 - L'anno associativo

1. L'anno associativo è quello previsto dall'articolo 58 dello Statuto.

Articolo 59 - Il Regolamento interno

1. Nell'ipotesi che una norma del Regolamento interno sia in contrasto con lo Statuto, prevale quest'ultimo.
2. Nell'ipotesi che vi siano difficoltà o ritardi di pubblicazione del periodico associativo, l'Esecutivo nazionale può anticipare l'entrata in vigore di una o più modifiche inviandone il testo integrale ai soggetti interessati, a mezzo di una apposita lettera circolare.

Articolo 60 - Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo Statuto e al Codice Deontologico vanno presentate nell'Assemblea competente dopo che i partecipanti hanno ricevuto il testo integrale delle modifiche proposte.
2. Nell'ipotesi che vi siano difficoltà o ritardi di pubblicazione del periodico associativo, l'Esecutivo nazionale può anticipare l'entrata in vigore di una o più modifiche inviandone il testo integrale ai soggetti interessati a mezzo di una apposita lettera circolare.

Articolo 61 - Rinvio

1. Poiché l'Associazione italiana informatori scientifici del farmaco (A.I.I.S.F.) aderisce alla Union Internationale des Associations de Délégués Médicaux (U.I.A.D.M.), per quanto non espressamente previsto dalle norme associative, se compatibili, si può far riferimento anche alle norme che la regolano.

Intervento del Dr. Maurizio Agostini, responsabile dell'area tecnico-scientifica in Farmindustria, al nostro Consiglio nazionale di Gaeta del 24-25 aprile 1999

Informazione scientifica sui farmaci e Albo

L'evoluzione della filosofia del mercato, da nazionale ad europeo e mondiale, esige che le aziende, per uscire vincenti da una competizione sempre più internazionale, affininno i mezzi a loro disposizione in un confronto continuo di obiettivi, e strategie imprenditoriali.

Da sempre il successo di un'impresa, soprattutto nel settore farmaceutico, dipende essenzialmente da tre componenti:

- * prodotti validi
- * management aziendale
- * informazione sui prodotti completa, corretta ed efficace

Tali componenti devono necessariamente coesistere e pertanto sono imprescindibili l'una dall'altra.

Ne deriva che l'informazione scientifica, in particolare, acquista carattere di peculiare valenza strategica nel quadro generale di un'industria farmaceutica che ha svolto un ruolo trainante nello sviluppo della terapia.

All'informazione scientifica infatti è affidato il corretto e completo trasferimento "bidirezionale" delle conoscenze sui farmaci fra chi li produce e chi li utilizza come strumento fondamentale di un atto terapeutico.

Questo interscambio fra industria e classe medica delle reciproche esperienze maturate nell'ambito della farmacoterapia è rappresentato sostanzialmente dall'attività degli informatori scientifici del farmaco.

Se si prendono in considerazione i principali strumenti informativi, quali le pagine dei periodici, gli stampati ed i campioni, si può notare come, soprattutto nel lungo periodo (1967-1997), si sia registrata una fortissima flessione di tali strumenti, mentre oggi viene data un'importanza sempre maggiore al colloquio con il medico, al rapporto interpersonale che si instaura fra i due principali soggetti dell'informazione scientifica.

La conoscenza delle proprietà farmacologiche dei medicinali per un corretto approccio terapeutico è di fondamentale importanza ed è per questo che è interesse prioritario dell'industria affidare l'informazione scientifica a persone competenti, in grado di illustrare e commentare con efficacia e cognizione le proprietà dei farmaci.

L'esigenza di una sempre maggiore qualificazione degli ISF è stata ovviamente avvertita anche a livello comunitario; infatti, la direttiva 92/28/CEE, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano, ha previsto esplicitamente che gli informatori scientifici debbano ricevere una formazione adeguata da parte delle imprese ed essere in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto più complete possibile sui medicinali presentati.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 541/92, di recepimento della direttiva CEE sopra citata, è stato introdotto per gli ISF l'obbligo della laurea in particolari discipline scientifiche (medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche), a cui si sono aggiunte successivamente la laurea in medicina veterinaria, nonché il diploma universitario in informazione scientifica.

Ciò ha fatto sì che la situazione italiana, rispetto agli altri Paesi industrializzati, che non hanno imposto tale requisito, si presenti tra le più favorevoli per garantire un'informazione scientifica di altissimo livello qualitativo.

Naturalmente, non solo il medico prescrittore, ma anche i pazienti, utilizzatori ultimi dei farmaci, traggono vantaggio da questa situazione.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che, da un'indagine condotta nel 1997 dalla SIMG - denominata "Progetto MEGIS" - su circa diecimila medici di medicina generale, è emerso che l'informazione scientifica svolta dalle imprese viene considerata dalla maggioranza

foto n. 1

dei medici utile e apprezzabile.

Molto positivo è stato, inoltre, il giudizio sulla validità del materiale documentale fornito dalle aziende (articoli scientifici, libri) espresso dal 77% dei medici.

L'informazione scientifica svolta dagli informatori permette altresì di avere un ritorno, un controllo continuo sugli effetti dei nuovi farmaci, consentendo, attraverso un costruttivo interscambio di informazioni tra medico e azienda, ulteriori approfondimenti sulle proprietà farmacologiche e tossicologiche dei farmaci.

Un altro aspetto profondamente caratterizzante del rapporto medico/industria, anch'esso mediato dagli ISF, è senza dubbio quello legato alla farmacovigilanza, ossia al rilevamento ed al monitoraggio delle reazioni avverse conseguenti all'uso del farmaco.

In questo ambito, l'ISF infatti è il tramite naturale fra il medico segnalatore che con la sua esperienza partecipa attivamente alla definizione del profilo di sicurezza del farmaco e quindi alla determinazione del rapporto beneficio/rischio ad esso correlato, e l'impresa farmaceutica, che attraverso un tempestivo e costante aggiornamento, contribuisce a favorire un impiego mirato del medicinale, tenendo conto sia delle sue caratteristiche farmacologiche sia della peculiarità del singolo paziente.

Il più completo documento di informazione sugli aspetti scientifici e clinici del farmaco nonché delle caratteristiche del prodotto o scheda tecnica, che si può considerare la "carta d'identità" del medicinale in quanto contiene tutti i dati sulle caratteristiche farmacologiche, tossicologiche e farmaco-terapeutiche.

A tale proposito, la Farmindustria che realizza il Repertorio Farmaceutico Italiano (REFI), una pubblicazione che raccoglie la quasi totalità delle schede tecniche dei farmaci commercializzati nel nostro Paese e rappresenta un importante strumento di consultazione nell'esercizio della professione medica.

Il REFI contribuisce a garantire un'informazione aggiornata, finalizzata ad una sempre migliore utilizzazione dei medicinali.

Per quanto concerne alcuni importanti argomenti, affrontati dai relatori che mi hanno preceduto, è opportuno precisare quanto segue:

- albo:

la Farmindustria non è favorevole alla costituzione di un albo degli informatori scientifici del farmaco per i seguenti motivi:

* l'albo degli ISF non esiste in alcun Paese dell'Unione europea né è prevista la sua istituzione nell'ambito dell'Unione europea medesima;

* l'albo è uno strumento tipico delle libere professioni, mentre la quasi totalità (oltre il 90%) degli ISF svolgono la loro attività sulla base di un rapporto di lavoro subordinato alle

dipendenze delle aziende farmaceutiche, che sono o responsabili dell'informazione scientifica sui medicinali;

* Il mondo contemporaneo si sta orientando verso l'abolizione anche degli albi delle professioni liberali tradizionali, perché ritenuti espressione di una filosofia corporativa ormai superata;

* Gli ISF muniti di laurea, in base a quanto previsto dal DL 541/92, appartengono a specifiche categorie professionali, per le quali esistono appositi albi;

* L'albo generalmente prevede un esame di abilitazione all'esercizio professionale, al fine di accertare l'esistenza dei requisiti necessari. Il che non si verifica nel caso dei disegni di legge in oggetto. In ogni caso la costituzione di un albo per l'ISF creerebbe molte perplessità per il normale svolgimento del rapporto di lavoro (mancato superamento dell'esame, cancellazione dall'albo, etc.).

La Farmindustria è invece favorevole ad iniziative volte ad ottenere una sempre migliore qualificazione dell'attività di informazione scientifica sui farmaci.

- Rapporto di lavoro:

la Farmindustria ritiene che le aziende non possano rinunciare alle diverse possibilità di rapporto attualmente esistenti, che contemplano il lavoro dipendente ed il lavoro autonomo nelle sue diverse forme.

Escludere la possibilità per le aziende di optare tra le predette tipologie contrattuali comporterebbe insormontabili ostacoli soprattutto per le piccole imprese (a prevalente capitale italiano) che non sarebbero in grado di sostenere gli oneri economici riferiti al lavoro dipendente.

Tale possibilità assume particolare rilevanza in un momento, quale quello attuale, in cui, per far fronte alla crisi occupazionale del Paese, viene generalmente invocata una maggiore flessibilità del lavoro, senza ovviamente pregiudicare, nel caso di cui trattasi, la qualità dell'informazione, che certamente non è connessa alla natura del rapporto in essere tra azienda ed informatore.

Per quanto concerne i rapporti di collaborazione Farmindustria/AIISF, negli ultimi tempi si sono avuti significativi momenti di confronto tra Farmindustria ed AIISF che hanno portato all'attuazione di importanti iniziative.

Ne sono esempio:

° La realizzazione e la divulgazione delle "linee guida sulla corretta conservazione, trasporto e consegna dei campioni", documento che assume particolare importanza sia in quanto contiene in un testo unico elementi presenti in più normative sia perché sono state introdotte indicazioni innovative come quelle inerenti al trasporto;

° la sinergia che ha caratterizzato gli interventi fatti dall'industria, dall'AIISF e dalla Classe medica in opposizione alla iniziativa di una USL di Arezzo, interventi vincenti che hanno pertanto fatto emergere, come elemento di libertà irrinunciabile, il diritto all'informazione per chi la riceve e l'importanza del ruolo di chi la offre;

° la messa a punto di un progetto di collaborazione Farmindustria/AIISF, finalizzato ad una sempre maggiore valorizzazione dell'informazione scientifica e degli informatori scientifici del farmaco, attualmente in fase di studio.

Ancora molti sono gli obiettivi da raggiungere;

Consideriamo primario, fra gli altri, quello di arrivare alla depenalizzazione delle violazioni della normativa sulle modalità di consegna dei campioni dei medicinali.

Senza dubbio gli obiettivi saranno raggiunti più facilmente se il rapporto di collaborazione continuerà in maniera costruttiva ed efficace anche nel futuro.

Dalle Sezioni

Lazio

Elezione del Consiglio regionale del Lazio

Il 5 giugno '99, presso l'Hotel Globus, ha avuto luogo l'assemblea dei delegati del Consiglio Regionale del Lazio, alla presenza del Tesoriere nazionale Alfredo Lambelet.

Dalla votazione sono risultati eletti:
Lucio Francesco Silvagni Presidente
Antonio Giammei Segretario
Antonio Setale Tesoriere

Padova




foto n. 2

Quest'estate è morto Mauro Battistini. Originario di Ravenna, da lungo tempo lavorava come ISF a Padova dove ha lasciato un buonissimo ricordo di sé. Infatti, il Direttivo sezionale che ci ha informato lo rammenta come un collega serio, corretto e rispettato.

Un buon collega.

Lascia la moglie ed un figlio di due anni per il quale il Direttivo di Padova ha aperto una sottoscrizione. Chi fosse interessato, può rivolgersi al Direttivo stesso o direttamente al presidente De Monte:

Bruno De Monte
via Vettorato, 1/A 35026 Conselve
Tel. 049/9500238

Pesaro/Urbino

Come di consueto, ormai da alcuni anni, il 22 luglio gli ISF della provincia di Pesaro si sono dati appuntamento all'Hostaria del Castello di Gradara, sotto la Rocca di Paolo e Francesca, per salutarsi prima delle vacanze estive con pizze e balli. L'allegria quella di sempre; diversi i colleghi e le colleghe presenti.

Trapani

1° Convegno Provinciale AIISF: "L'informazione medico-scientifica: ruolo ed utilità nella realtà sanitaria trapanese".

Si è svolto a Marsala, presso le Saline Ettore Infersa di fronte l'isole di Mothya, luogo di incantevole bellezza, il 1° Convegno Provinciale AIISF sezione di Trapani sul tema:

"L'informazione medico-scientifica: ruolo ed utilità nella realtà trapanese".

L'organizzazione di questo convegno è stata una importante tappa verso il raggiungimento dell'obiettivo primario che si è posto il consiglio direttivo all'atto del suo insediamento, cioè quello di promuovere la figura dell'ISF quale professionista a pari titolo delle altre figure professionali del sistema sanità. Essere considerati cioè attori protagonisti insieme ai medici, infermieri, pazienti, amministratori ecc.

Tutto questo significava lavorare per elevare l'immagine della categoria nei confronti dei nostri interlocutori quotidiani (medici), nonché farci conoscere dalla opinione pubblica non

come semplici rappresentanti o portaborse (come qualcuno ci chiama) ma come professionisti che con il loro lavoro hanno un ruolo importante nelle scelte terapeutiche che quotidianamente i medici compiono.

Un modo per cercare di raggiungere questo obiettivo è stato individuato dal nostro Presidente sezionale Armando Doro, nell'organizzazione di un convegno provinciale che vedesse coinvolte tutte le figure del sistema sanità e che avesse per tema proprio l'informazione scientifica.

Sono quindi stati invitati i seguenti relatori:

- il dr. Carlo Gianformaggio - Presidente dell'Ordine dei Medici di Trapani;
- il dr. Andrea Farina - Responsabile della Medicina di base dell'Asl n°9 di Trapani;
- il dr. Paolo Sarullo - Medico di Medicina generale;
- il dr. Francesco Sieli - Medico ospedaliero;
- il Tribunale dei diritti del malato;
- l'on. Dr. Antonino Mangiacavallo - Sottosegretario Alla Sanità.

Ovviamente è stato invitato il Presidente nazionale Angelo de Rita che però a causa degli scioperi nel trasporto non ha potuto essere presente.

Sono intervenuti, portando il loro saluto, anche i rappresentanti delle sigle sindacali FIMMG, SNAMI ed altri.

Dopo l'intervento del Presidente Doro che ha fatto una panoramica della figura dell'ISF e dei problemi che interessano la nostra categoria, tutti hanno relazionato sul tema sviluppandolo, ovviamente, dal punto di vista del ruolo che ogni relatore occupa.

In estrema sintesi, da tutte le relazioni è emersa la grande considerazione che la classe medica ha nei confronti degli ISF quali fonte a volte unica e tempestiva di informazione non solo per quanto riguarda le specialità medicinali ma anche per le notizie riguardanti l'aspetto burocratico del loro lavoro (vedi note, registro usl, ecc.).

E' emersa però l'esigenza di ricevere una informazione scientifica più qualifi-

cata e meno legata al marketing e agli interessi di fatturato delle singole aziende farmaceutiche. Particolarmente interessante ci è sembrato quanto riferito dal dr. Sieli a proposito di una indagine sugli ISF fatta presso i medici dalla quale è emerso che il rapporto di fiducia e di stima che io medico ha con l'ISF non è direttamente proporzionale al nome altisonante dell'azienda che rappresenta ma alla professionalità con cui svolge il proprio lavoro.

Notevole attesa c'era per l'intervento dell'onorevole Mangiacavallo, Sottosegretario alla Sanità, il quale dopo aver illustrato i punti salienti della riforma del sistema sanitario, ed avere invitato i medici ad "avere rispetto degli ISF non trattandoli come dei commercianti ai quali è lecito chiedere di tutto", per quanto ci riguarda ha manifestato la sua disponibilità ed appoggio per le iniziative di legge riguardanti l'ordinamento giuridico della nostra professione non nascondendoci però le difficoltà e ricordandoci che comunque in nostro nemico non è il Parlamento ma Farnindustria.

La partecipazione al convegno è stata massiccia (200 persone tra medici ed ISF) nonostante la data di svolgimento (sabato 10 luglio) che invitava ad andare al mare, e ciò ha sicuramente premiato il grande sforzo organizzativo e ci fa ben sperare per il futuro considerando che anche i colleghi lontani dalla nostra associazione si sono interessati al convegno e che sono stati presi contatti con l'Ordine dei Medici, FIMMG, SNAMI per future collaborazioni.

Nicolò Fici




foto n. 3

Marsala: saline Ettore Infersa

Un'accoppiata vincente

Michele e Chiara Piccazzo, figli del nostro collega Gianni, si sono recentemente laureati con il massimo dei voti.

Michele in Ingegneria Informatica discutendo la tesi "ELSE: un ambiente multimediale per l'apprendimento linguistico"; Chiara in Architettura con una tesi, cui è stato riservato l'onore della pubblicazione, su "Un progetto per la conservazione delle risorse naturali: la fornace Penna, Sampieri (RG)".

Ai formidabili fratelli Piccazzo le più vive congratulazioni da parte di Algoritmi.




foto n. 4




foto n. 5

COMIT

dalla prima pagina

TESTO UNIFICATO

o più province limitrofe.

Art. 5

1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia, o gruppi di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblee fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

2. I consigli dei collegi provinciali o di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

Art. 6

1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Art. 7

1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

- compilare e tenere l'albo del collegio;
- curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;
- vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;
- collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;
- esercitare il potere disciplinare nei confronti

ti degli iscritti;

g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

h) interpersi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti e tra questi e le aziende presso le quali essi prestano la propria opera;

i) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;

l) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale;

2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, avrà cura annualmente di promuovere, organizzare e sovrintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con l'università per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

3. L'effettuazione di tali corsi e dei relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della sanità, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

Art. 8

1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

Art. 9

1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

Art. 10

1. E' istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.

2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

Art. 11

1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

2. Il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisore dei conti.

Art. 12

1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

d) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori;

f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

Art. 13

1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Art. 14

1. Sono eleggibili le cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3.

Art. 15

1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o interprovinciale è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

Art. 16

1. L'albo di cui all'articolo 15 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'albo.

CONVENZIONE COMIT/AIISF

Aggiorniamo, qui di seguito, le condizioni riservate **a partire dal 15.3.99** agli iscritti AIISF che esibiranno la tessera associativa facendo riferimento al codice: Kim cod. 3.750.081-01-60

- Tasso creditore c/c	= 1,25 % senza limite di importo
- Tasso debitore c/c	= 6,50 % + 0,50% cms
- Aliquota scrittura	= 75 scritture annue gratuite; oltre lit. 2100 cad.
- Spese fisse di chiusura	= Lit. 55.000
- Carnet assegni	= gratuiti
- Scoperto di c/c	= sino a 7 milioni
- Tessera Bancomat	= rilascio e rinnovo gratuiti
- Prelievo Bancomat	= gratuito (limite prelievo lit. 6.000.000) su sportelli Comit, Rivierbanco e Banca Legnano
- Utenze SIP e Enel	= franco commissioni se domiciliate
- Credito personale	= TAEG 8,50 %; addebito automatico rate in c/c
- Diritti di custodia titoli	= Lit. 20.000 semestrali
- Mutui ipotecari a tasso variabile	= tasso iniziale 3,95%
- Assicurazione infortuni (facoltativa)	= Lit. 3.500 + IVA
- Europe Assistance (facoltativa)	= Lit. 15.000 annue
- Valute versamenti:	- gg. 0 contante, a.c. Comit, a/b Comit tratti sullo sportello accogliente il versamento - gg. 3 lav. per a.c. Comit - gg. 3 lav. per a/c di altre Banche - gg. 3 lav. per a/b altre Banche fuori piazza
- Rimborso comunicazioni	= cad. Lit. 1.550 + bollo vigente
- Invio lettera estratto	= periodicità a scelta (ordinariamente trimestrale)

Servizio "Comit on Line" gratuito

N.B. - Condizioni valide fino a nuova comunicazione

(segue a pag.16)

dalla prima pagina

TESTO UNIFICATO

Art. 17

1. Per l'iscrizione all'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

- cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;
- godimento dei diritti civili;
- possesso di uno dei diplomi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 18

1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

- per la perdita del godimento dei diritti civili;
- per condanna penale;
- per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;
- per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

Art. 19

1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Art. 20

1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali, presso la cancelleria della corte di appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero della sanità.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

Art. 21

1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 22

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:

- l'avvertimento;
- la censura;
- la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- la radiazione dall'albo.

Art. 23

1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso giurisdizionale.

Art. 24

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Essi possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 15, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

Art. 25

1. Tutte le spese relative al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco di cui all'articolo 10 e all'albo degli

informatori scientifici del farmaco di cui all'articolo 15 sono esclusivamente a carico degli iscritti.

Art. 26

1. Il Governo, entro un termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, emana il relativo regolamento di esecuzione. Con il predetto regolamento di esecuzione sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti ed alle elezioni dei consigli provinciali o interprovinciali.

dalla prima pagina

INTERROGAZIONE

panti non verranno in alcun modo comunicati all'esterno" della società e "... che le informazioni fornite verranno trattate ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675";

che il suddetto studio viene venduto alle aziende farmaceutiche (o forse è commissionato dalle stesse) ad un prezzo sicuramente elevato;

che per ringraziare i medici partecipanti allo studio la società Abacam offre loro un abbonamento semestrale ad una rivista da scegliere fra quelle indicate in un apposito elenco;

che dal materiale inviato al medico risulta fin troppo evidente quanto sia risibile ed irrilevante il fine che la società Abacam, a parole, dichiara di voler perseguire, quello cioè di migliorare la qualità dell'informazione scientifica sul farmaco, mentre in realtà l'unica cosa che veramente può interessare è verificare se il comportamento da parte dell'informatore scientifico, in merito all'ordine espositivo dei singoli prodotti, alla consegna dei campioni di specialità medicinali e del materiale informativo, corrisponde o meno alle direttive impartite dalle aziende farmaceutiche, finalizzate esclusivamente all'aumento delle prescrizioni;

che tutto deve essere indicato, il nome dell'azienda, la data ed il luogo di visita, nomi commerciali dei prodotti presentati, nonché la richiesta di disponibilità del medico a prescrivere i prodotti che gli sono stati presentati;

che per quanto riguarda la partecipazione a meeting o convegni il medico viene invitato a riferire persino sul numero dei partecipanti, così come deve riferire su ogni sua eventuale partecipazione a sperimentazioni di fase IV, al limite dell'autodenuncia;

che tali indagini non sono assolutamente anonime, perché l'informatore che opera nella zona "indagata" è facilmente individuabile;

che ad avviso dell'interrogante tutto quanto sopra, che oltre che a contribuire chiaramente a produrre un possibile aumento del consumo dei farmaci, viola il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle persone fisiche coinvolte, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale,

l'interrogante chiede di conoscere quale iniziativa il Ministro in indirizzo intenda promuovere al fine di far cessare queste attività di indagini svolte dalla società Abacam ed altre analoghe presso la classe medica, che tendono a coartare l'autonomia del medico indirizzandolo verso prescrizioni non sempre eticamente ineccepibili, turbando sicuramente la privacy dell'informatore scientifico del farmaco producendo sullo stesso ogni sorta di pressione da parte delle aziende per le quali opera.

(4-15812)

In attesa della risposta del Ministro, l'AIISF sta valutando con il proprio studio legale ogni nuova possibilità di intervento contro tali Società, intervento che avrà tanto maggiori possibilità di successo quanto più numerose saranno le disponibilità a sostenere l'iniziativa AIISF da parte di colleghi e di medici.

Sezioni "on line"

Rinnoviamo l'invito a tutte le Sezioni che già sono organizzate in tal senso a comunicare ad Algoritmi l'indirizzo di E-mail, il nome dell'eventuale notiziario interno sezionale ed il numero di fax.

Ad esempio per la Sezione di Ravenna, abbiamo:

Notiziario interno : *Il Campione*
E-mail = f.gambi@ra.nettuno.it
fax: 0544.422580
Riferimento: Gambi Renzo
Via Ercolana, 24
48100 Ravenna
Tel. 0544.218864

ALGORITMI

**Periodico
dell'Associazione Italiana
Informatori Scientifici
del Farmaco**

Direttore Responsabile:
Angelo DE RITA

Direttore:
Giampaolo BRANCOLINI

Redattori:
Giovanni CIAMPI
Antonino DONATO
Giuseppe GALLUPPI

Pubblicità e marketing:
Alfredo Lambelet

Servizi fotografici:
Renzo GAMBÌ

Impaginazione e grafica:
Antonino DONATO

Stampa:
Tip.LASCIALFARI - Firenze

Direzione e Redazione
Cas.Post. 4131 - 50135 Firenze C.M.
Tel.055/691172 - Fax 055/6503736

Sito AIISF su Internet:
<http://www.dada.it/aiisf/>

Indirizzo di posta elettronica:
AIISF @ DADA.IT

Gli scritti che giungono a questo giornale, comprese le lettere, saranno pubblicati firmati salvo diversa indicazione dell'autore; saranno comunque cestinati scritti anonimi o firmati con pseudonimi di cui il direttore non conosca l'identità.

Ricordiamo infine che tutti gli articoli firmati esprimono l'opinione dell'autore e non necessariamente la linea dell'Associazione.